SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2000, n. **79.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2000, N. 8

All'articolo 1:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: « produttori operanti » *sono sostituite dalle seguenti:* « produttori titolari di quota operanti » *e dopo le parole:* « oggettivi di priorità e modalità » *sono inserite le seguenti:* « dalle stesse »; *al terzo periodo, dopo le parole:* « dei giovani agricoltori richiedenti » *sono inserite le seguenti:* « , di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di *handicap* mediante la conduzione di appropriate strutture produttive. »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni e delle province autonome cui afferivano. »;

al comma 3, le parole da: « e alla relativa comunicazione » *fino alla fine del quarto periodo sono sostituite dalle seguenti:* « , dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura "per l'acquirente", agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della

comunicazione sottoscritta recante la dicitura "per l'acquirente" è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997. »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non è stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo. »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998. »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « compensazione nazionale » *sono inserite le seguenti:* « , da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno, »; *al secondo periodo, dopo le parole:* « coattiva mediante ruolo » *sono inserite le seguenti:* « previa intimazione » *e dopo le parole:* « anche nei confronti del produttore » *sono inserite le seguenti:* « , dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa »; *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Il credito del produttore è assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di una idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995, a condizione che sia immediatamente esigibile, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi. »;

al comma 6, secondo periodo, dopo la lettera b), *è inserita la seguente:* « *b*-bis) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del

contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo. » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione; è fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare. »;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il prelievo dovuto per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 è versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione. »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999, non opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. »;

dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« 8-*bis*. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/1999, del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Con le medesime modalità sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale.

8-*ter*. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sarà successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4457):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro delle politiche agricole (DE CASTRO), il 7 febbraio 2000.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, l'8 febbraio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 febbraio 2000.

Esaminato dalla 9ª commissione il 10, 16, 17 e 29 febbraio 2000; il 1º, 2 e 7 marzo 2000.

Esaminato in aula ed approvato l'8 marzo 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6848):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 9 marzo 2000, con pareri delle commissioni, comitato della legislatura, I, II, V, VI, VII, XII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione il 14, 15, 16, 21 e 22 marzo 2000.

Esaminato in aula il 24, 28, 29, 30 marzo 2000 ed approvato il 4 aprile 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 69.

00G0123

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. **80**.

Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità;

Vista la direttiva 97/79/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432;

Vista la decisione della Commissione europea 93/13/CEE, del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti di ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi, e successive modifiche;

Vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi e che sono introdotti in uno dei territori di cui all'allegato I.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, si intende per:

a) prodotti: i prodotti di origine animale di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, inclusi i sottoprodotti di origine animale non compresi nell'allegato II del trattato, nonché i prodotti vegetali di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *b)*;

b) controllo documentale: la verifica dei certificati o documenti veterinari o di altri documenti di accompagnamento della partita;

c) controllo d'identità: la verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i certificati o documenti veterinari o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria e il prodotto;

d) controllo materiale: il controllo del prodotto stesso che comprende, eventualmente, verifiche dell'imballaggio e della temperatura nonché prelievi di campioni e prove di laboratorio;

e) interessato al carico: qualsiasi persona fisica o giuridica che, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, ha la responsabilità dello svolgimento delle varie fasi, nelle quali la partita può trovarsi, previste dal citato regolamento nonché il rappresentante di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, che assume tale responsabilità per quanto riguarda il seguito riservato ai controlli previsti dal presente decreto;

f) partita: una quantità di prodotti della stessa natura, oggetto degli stessi certificati o documenti veterinari o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di esso;

g) posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanità riconosciuto dalla Comunità europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sui prodotti di cui alla lettera *a)* provenienti da Paesi terzi;

h) importazione: la messa in libera pratica dei prodotti nonché l'intenzione di messa in libera pratica dei prodotti ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

i) destinazione doganale: la destinazione doganale di cui all'articolo 4, punto 15, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

l) condizioni previste per l'importazione: le prescrizioni veterinarie stabilite dalla normativa comunitaria per i prodotti da importare o, in assenza di tali norme, dalla normativa nazionale;

m) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero;

n) autorità competente: il Ministero della sanità.

Art. 3.

Adempimenti preliminari

1. Le partite di prodotti provenienti da un Paese terzo possono essere introdotte nei territori di cui all'allegato I solo attraverso i posti d'ispezione frontalieri per essere sottoposte a controllo veterinario.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'interessato al carico deve fornire anticipatamente, al posto d'ispezione frontaliero presso il quale i prodotti saranno presentati le necessarie informazioni, alternativamente, mediante:

a) compilazione, nelle parti a lui riservate, e consegna del certificato di cui all'articolo 5, comma 1;

b) descrizione dettagliata della partita, anche per i prodotti di cui all'articolo 9 e di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *b)*, da fornire per iscritto o attraverso supporto informatico.

3. Chiunque, su richiesta del veterinario ufficiale è tenuto ad esibire i manifesti di bordo delle navi e degli aerei anche al fine della verifica della concordanza con le dichiarazioni e i documenti di cui al comma 2.

4. Le autorità doganali nella cui competenza territoriale ricade geograficamente il posto d'ispezione frontaliero ammettono la destinazione doganale delle partite in conformità alle prescrizioni figuranti nel certificato di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 4.

Controlli del veterinario ufficiale

1. Ciascuna partita deve essere sottoposta, presso il posto d'ispezione frontaliero, a controlli veterinari dei quali è responsabile il veterinario ufficiale.

2. Il veterinario ufficiale:

a) sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 3, comma 2, consulta:

1) per ciascuna partita, quelle informatizzate ai sensi dell'allegato I della decisione 92/438/CEE;

2) per le partite destinate ad essere importate in uno dei territori di cui all'allegato I, se necessario, oltre alla banca dati di cui al numero 1), la banca dati istituita in applicazione dell'allegato II della decisione 92/438/CEE;

b) provvede alle operazioni necessarie alla gestione delle banche dati previste dalla decisione 92/438/CEE.

3. Indipendentemente dalla destinazione doganale, il posto d'ispezione frontaliero sottopone ciascuna partita a controllo documentale allo scopo di accertare:

a) se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, corrispondono a quelle preventivamente comunicate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

b) nel caso di importazione, se le informazioni contenute nei certificati o documenti veterinari o negli altri documenti danno le necessarie garanzie sanitarie.

4. Ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli da 9 a 15, il veterinario ufficiale esegue;

a) il controllo d'identità di ciascuna partita al fine di accertare che i prodotti siano conformi ai dati che figurano nei relativi certificati o documenti di accompagnamento. Tranne che per i prodotti sfusi di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, il controllo d'identità comprende:

1) nel caso di prodotti di origine animale in container, la verifica dell'integrità dei sigilli apposti dal veterinario ufficiale o altra autorità competente, nel caso in cui l'apposizione sia richiesta dalla normativa comunitaria e della corrispondenza delle menzioni riportate a quelle figuranti sul documento o sul certificato di accompagnamento;

2) negli altri casi:

a) per tutti i tipi di prodotti, il controllo della presenza e della conformità delle stampigliature, dei marchi ufficiali o dei marchi di salubrità che identificano il Paese e lo stabilimento d'origine con quelli del certificato o del documento;

b) per i prodotti imballati o confezionati, oltre a quanto previsto alla lettera *a)*, il controllo dell'etichettatura specifica prevista dalla legislazione veterinaria;

b) il controllo materiale di ciascuna partita, effettuato conformemente ai criteri di cui all'allegato III, al fine di:

1) verificare che i prodotti siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria specifica o, in sua assenza, da quella nazionale, e siano in condizioni idonee ad essere usati per gli scopi specificati nel certificato o documento di accompagnamento;

2) procedere, secondo le frequenze stabilite in sede comunitaria:

a) alle analisi di laboratorio da effettuarsi sul posto;

b) ai prescritti prelievi dei campioni ufficiali da far analizzare al più presto.

Art. 5.

Certificazione attestante il controllo

1. Ultimati i controlli, il veterinario ufficiale rilascia un certificato conforme al modello di cui all'allegato *B* alla decisione 93/13/CEE, e successive modifiche, che ne attesta i risultati;

2. Il certificato di cui al comma 1 deve accompagnare la partita:

a) finché essa rimane sotto sorveglianza doganale; in tal caso, il certificato deve fare riferimento al documento doganale;

b) in caso di importazione, fino al primo stabilimento o al primo centro od organismo di destinazione, come definiti dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;

3. Quando la partita viene frazionata, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a ciascuna parte utilizzando per le parti occorrenti, copie conformi del certificato.

Art. 6.

Posti di ispezione frontalieri

1. I posti d'ispezione frontalieri devono:

a) essere situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata in uno dei territori elencati nell'allegato I e in una zona designata dalle autorità doganali conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, primo comma, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Tuttavia, se vincoli di natura geografica, quali banchina di scarico o valichi, lo rendono necessario, in sede comunitaria può essere autorizzata la collocazione di un posto d'ispezione frontaliero ad una distanza maggiore e, in caso di trasporto per ferrovia, nella più vicina stazione designata dal Ministero della sanità;

b) essere diretti da un veterinario responsabile dei controlli, che può farsi assistere da personale ausiliario appositamente formato. Il veterinario cura l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione 92/438/CEE.

2. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti può essere modificato con procedura comunitaria, con l'aggiunta di nuovi posti d'ispezione frontalieri, previo accertamento del rispetto delle condizioni previste nell'allegato II, oppure con la soppressione di quelli elencati, previo accertamento del mancato rispetto delle condizioni previste nello stesso allegato;

3. Ferma restando la procedura comunitaria di cui al comma 2, il Ministero della sanità sospende il riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri nazionali per gravi motivi, informando, con le relative motivazioni, la Commissione europea e gli altri Stati membri. Il reinserimento nell'elenco del posto d'ispezione frontaliero sospeso avviene con procedura comunitaria.

4. L'elenco dei posti d'ispezione frontalieri esistenti sull'intero territorio comunitario, che comprende anche quelli oggetto di sospensione temporanea, viene redatto e pubblicato a cura della Commissione europea.

Art. 7.

Condizioni per l'importazione

1. Ciascuna partita destinata ad essere importata in uno dei territori elencati nell'allegato I deve essere:

a) accompagnata dagli originali dei certificati, dei documenti veterinari o degli altri documenti prescritti dalla legislazione veterinaria, che devono essere conservati, per almeno tre anni, presso il posto d'ispezione frontaliero;

b) sottoposta al controllo d'identità e al controllo materiale di cui all'articolo 4, comma 4, salvo i casi di riduzione della frequenza dei controlli materiali di cui all'articolo 10.

2. Se la partita soddisfa le condizioni previste per l'importazione, il veterinario ufficiale:

a) consegna all'interessato al carico copia autenticata dei certificati o documenti originali di cui al comma 1, lettera *a)*;

b) rilascia il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, attestante la conformità della partita stessa a dette condizioni, che costituisce altresì prova ai fini di cui al comma 3;

3. Le autorità doganali ammettono all'importazione le partite di prodotti soltanto qualora sia stata fornita la prova che:

a) i controlli veterinari siano stati effettuati con esito favorevole;

b) sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 5, comma 1;

c) siano state pagate, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, le spese per i controlli veterinari effettuati dal posto d'ispezione frontaliero nonché quelle ulteriori comunque connesse alle misure o ai provvedimenti sanitari adottati dal posto d'ispezione frontaliero.

4. Ai prodotti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, ammessi all'importazione ai sensi del comma 3, si applicano, in materia di scambi, le relative discipline.

Art. 8.

Prescrizioni per prodotti particolari

1. Il posto d'ispezione frontaliero presso cui i prodotti vengono introdotti nel territorio comunitario trasmette all'autorità competente del luogo di loro effettiva destinazione specifiche informazioni tramite la rete ANIMO, qualora:

a) i prodotti siano destinati al territorio nazionale o ad un altro Stato membro ovvero ad una parte di essi cui siano state riconosciute esigenze specifiche nel quadro della normativa comunitaria;

b) siano stati effettuati prelievi di campioni ma, al momento della partenza del mezzo di trasporto dal posto d'ispezione frontaliero, i risultati non siano conosciuti;

c) si tratti, nei casi previsti dalla normativa comunitaria, di importazioni autorizzate a fini particolari;

2. Se i prodotti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono destinati ad un altro Stato membro, il posto d'ispezione frontaliero presso il quale vengono introdotti deve:

a) effettuare i controlli documentali, d'identità e materiali di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, per verificare, in particolare, la loro conformità alle norme comunitarie applicabili allo Stato membro di destinazione o parte di esso. Tuttavia le carni di selvaggina di pelo, importata con la pelle, sono sottoposte a un controllo d'identità o materiale, con esclusione del controllo di salubrità e della ricerca di residui di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, da effettuare, conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, nello stabilimento di destinazione in cui tali carni devono essere trasportate sotto sorveglianza doganale secondo la procedura prevista al comma 3, lettera *a)*, in abbinamento con il certificato di cui all'articolo 5, comma 1; in funzione del risultato dei controlli effettuati nello stabilimento di destinazione, che deve essere comunicato al posto d'ispezione frontaliero di entrata, quest'ultimo applicherà quanto previsto all'articolo 22;

b) adottare, in collaborazione con l'autorità doganale, tutte le misure necessarie a garantire che i prodotti giungano nel previsto Stato membro di destinazione, con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante.

3. I prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede la sorveglianza dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione fino allo stabilimento di destinazione, sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:

a) il trasporto fino allo stabilimento di destinazione deve avvenire, sotto vincolo sanitario, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica, sigillati al momento della partenza dal posto d'ispezione frontaliero. I prodotti di cui al comma 1, lettera *c)*, devono restare sotto sorveglianza doganale fino al luogo di destinazione, secondo la procedura T 5, prevista dal regolamento (CEE) n. 2454/93, con il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, che deve recare indicazione della destinazione autorizzata, compresa, se del caso, la natura della trasformazione prevista;

b) il veterinario ufficiale deve informare, per il tramite della rete ANIMO, il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione della spedizione, dell'origine del prodotto e del luogo di sua destinazione;

c) nello stabilimento di destinazione i prodotti devono essere sottoposti al trattamento stabilito dalla specifica normativa comunitaria;

d) il servizio veterinario competente sullo stabilimento di destinazione, o, nel caso previsto dal capitolo 10 dell'allegato I al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, quello competente sul deposito intermedio, informato dal responsabile dello stabilimento di destinazione dei prodotti ovvero dal responsabile del deposito intermedio, deve:

1) notificare al veterinario del posto d'ispezione frontaliero d'introduzione l'arrivo a destinazione dei prodotti entro un termine di quindici giorni;

2) procedere a controlli regolari per verificare, in particolare attraverso i registri d'entrata, l'arrivo dei suddetti prodotti nello stabilimento di destinazione.

4. Il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea, per la relativa pubblicazione, l'elenco degli stabilimenti di destinazione per i prodotti di cui al comma 3.

Art. 9.

Trasbordi e scarico di prodotti

1. Le partite giunte in un posto d'ispezione frontaliero ma che sono destinate ad essere importate in uno dei territori elencati nell'allegato I attraverso un altro posto d'ispezione frontaliero situato nel medesimo territorio o, eventualmente, nel territorio di un altro Stato

membro, sono sottoposte, limitatamente ai casi di trasporto per via marittima o aerea, a un controllo d'identità e materiale nel posto d'ispezione frontaliero di destinazione. Presso il primo posto d'ispezione frontaliero si applicano le seguenti procedure:

a) se la partita è trasbordata da un aereo a un altro o da una nave ad un'altra all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, o direttamente o previo scarico sulla banchina o sul terminale per un tempo inferiore al periodo minimo stabilito in sede comunitaria, l'interessato al carico deve informarne il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero che per ragioni di pericolo per la salute umana e degli animali, può effettuare un controllo documentale dei prodotti basandosi sul certificato o sul documento veterinario d'origine o su qualsiasi altro documento originale che accompagna la partita in questione o su copia autenticata degli stessi;

b) negli altri casi di scarico, la partita deve essere:

1) immagazzinata, per un periodo massimo e minimo e alle condizioni stabilite in sede comunitaria, con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, sotto la vigilanza del posto d'ispezione frontaliero nella zona doganale del porto o dell'aeroporto in attesa dell'inoltro, per via marittima o aerea, ad un altro posto d'ispezione frontaliero;

2) sottoposta al controllo dei documenti di cui alla lettera *a)*;

3) sottoposta, fatto salvo l'articolo 19, comma 1, lettera *c)*, a controlli d'identità e materiale in caso di rischio per la salute umana o degli animali.

Art. 10.

Riduzione della frequenza dei controlli

1. I posti d'ispezione frontaliera effettuano controlli materiali sui prodotti con le frequenze ridotte stabilite, anche su motivata richiesta degli Stati membri, dalla Commissione europea in presenza dei seguenti presupposti:

a) la provenienza dei prodotti da Paesi terzi, o parte di essi, che offrono garanzie sanitarie soddisfacenti in materia di controllo all'origine dei prodotti destinati all'importazione nel territorio comunitario;

b) la provenienza dei prodotti da stabilimenti compresi o nell'elenco elaborato dalla Commissione europea ovvero in quelli provvisori di cui alla decisione 95/408/CE;

c) l'avvenuta adozione dei certificati d'importazione relativi agli specifici prodotti.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i posti d'ispezione frontaliera effettuano controlli con la frequenza ridotta negoziata in base a un accordo di equivalenza veterinaria concluso tra la Comunità europea e un Paese terzo su base di reciprocità.

Art. 11.

Transiti

1. Il veterinario ufficiale autorizza il transito di partite provenienti da un Paese terzo e dirette verso un altro Paese terzo, anche per conto di tutti gli altri Stati membri che saranno attraversati, a condizione che:

a) le partite provengano da un Paese terzo i cui prodotti non sono soggetti a divieto d'introduzione nel territorio dell'Unione e siano destinati ad un altro Paese terzo. È consentito derogare a tale ultima condizione nel caso in cui una partita sia trasbordata conformemente all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, all'interno della zona doganale dello stesso porto o aeroporto, al fine di essere rispedita, senza alcun'altra sosta, nei territori elencati nell'allegato I, secondo criteri generali stabiliti in sede comunitaria;

b) il transito sia stato preventivamente autorizzato dal veterinario ufficiale presso il quale la partita entra per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I;

c) l'interessato al carico abbia preventivamente dichiarato per iscritto al veterinario ufficiale che autorizza il transito, di riprendere possesso della partita ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 17, commi 2 e 3, qualora i prodotti vengano respinti;

2. L'autorizzazione al transito di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la partita presentata in regime di transito al posto d'ispezione frontaliero deve:

1) essere accompagnata dai certificati o documenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)* e, se del caso, dalle traduzioni autenticate;

2) essere sottoposta al controllo documentale e al controllo d'identità. Nel caso di trasporto per via marittima o aerea, fatti salvi i casi di rischio per la salute umana o degli animali ovvero di sospetto d'irregolarità, che comportano l'esecuzione di controlli materiali complementari, il veterinario ufficiale può non effettuare il controllo documentale e d'identità se la partita:

a) non viene scaricata; in tal caso, fatto salvo l'articolo 19, il controllo documentale si limita all'esame del registro di bordo della nave o dell'aereo;

b) è trasbordata, conformemente all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*;

3) se trattasi di transito attraverso i territori elencati nell'allegato I, su strada, per ferrovia o su corsi d'acqua navigabili:

a) essere inviata, sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/92, al punto di uscita dalla Comunità europea, accompagnata dai documenti di cui al punto 1) e dal certificato di cui all'articolo 5, comma 1, recante indicazione del posto d'ispezione frontaliero attraverso il quale la partita stessa uscirà dalla Comunità europea;

b) essere trasportata, senza rottura o frazionamento del carico dopo aver lasciato il posto d'ispezione frontaliero di introduzione, in veicoli o contenitori sigillati dal personale del citato posto d'ispezione e senza manipolazione durante il trasporto;

c) uscire dalla Comunità europea attraverso un posto d'ispezione frontaliero entro un termine massimo di trenta giorni dalla partenza dal posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, salvo deroga generale accordata secondo la procedura comunitaria per tener conto di situazioni di lontananza geografica debitamente motivata;

b) il veterinario ufficiale che autorizza il trasporto deve informare il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita della partita per il tramite della rete ANIMO;

c) il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di uscita deve attestare nel certificato di cui all'articolo 5, comma 1, che la partita ha lasciato il territorio della Comunità europea e inviare copia di detto certificato al posto d'ispezione frontaliero d'entrata via fax o con qualsiasi altro mezzo. Qualora quest'ultimo posto d'ispezione frontaliero non sia stato informato dell'uscita dei prodotti dalla Comunità europea entro il termine previsto alla lettera *a)*, punto 3), lettera *c)*, ne informa la competente autorità doganale che procede ad ogni indagine per determinare la reale destinazione dei prodotti.

3. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese quelle per l'ispezione e i controlli, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.

Art. 12.

Introduzione in deposito franco, deposito doganale e zona franca

1. Le partite di prodotti provenienti da un Paese terzo e destinate a una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/1992, possono esservi ammesse soltanto qualora l'interessato al carico abbia dichiarato preventivamente se:

a) la destinazione finale di tali prodotti sia la messa in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I o un'altra destinazione finale da precisare;

b) i prodotti soddisfano o meno le condizioni previste per l'importazione.

2. In mancanza di una precisa indicazione della destinazione finale, il prodotto è considerato come destinato ad essere messo in libera pratica in uno dei territori elencati nell'allegato I.

3. Le partite di cui al comma 1 devono essere:

a) sottoposte, presso il posto d'ispezione frontaliero d'introduzione, ad un controllo documentale, d'identità e materiale, per accertare se i prodotti soddisfano o meno le condizioni d'importazione; salvo in caso di sospetto che esistano rischi per la salute umana e degli animali, il controllo materiale non è richiesto qualora dal controllo documentale risulti che i prodotti in questione non soddisfano i requisiti comunitari;

b) accompagnate dai documenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, e, se necessario, a tali documenti devono essere allegate le traduzioni autenticate.

4. Se in occasione dei controlli di cui al comma 3, lettera *a)*, viene accertato che i requisiti comunitari sono soddisfatti, il veterinario ufficiale redige il certificato di cui all'art. 5, comma 1, abbinato ai documenti doganali. Le autorità doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione dei prodotti a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale.

Sotto l'aspetto veterinario i prodotti sono dichiarati idonei all'ulteriore messa in libera pratica.

5. Se in occasione dei controlli di cui al comma 3, lettera *a)*, viene accertato che i prodotti non soddisfano i requisiti comunitari, il veterinario ufficiale redige comunque il certificato di cui all'articolo 5, comma 1, abbinato ai documenti doganali e sottopone i prodotti a vincolo sanitario; le autorità doganali e veterinarie del posto d'ispezione frontaliero autorizzano l'ammissione a un deposito di una zona franca, a un deposito franco o a un deposito doganale, solo se, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, sussistono i seguenti requisiti:

a) i prodotti non provengono da un Paese terzo oggetto di divieto di esportazione verso il territorio comunitario;

b) i depositi delle zone franche e i depositi franchi e doganali sono riconosciuti dal Ministero della sanità ai fini del magazzinaggio dei prodotti ai sensi del comma 6; le spese relative alla procedura di riconoscimento dei depositi sono a carico del richiedente e determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Con provvedimento del Ministero della sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di vigilanza dei depositi di cui al comma 5, nonché la procedura per il loro riconoscimento; tali depositi, al fine di detto riconoscimento, devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:

a) avere aree recintate i cui punti di entrata e di uscita sono costantemente controllati dal responsabile del deposito; nel caso di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve essere recintata e costantemente controllata dall'autorità doganale;

b) essere conformi ai requisiti di riconoscimento stabiliti dalla legislazione comunitaria per i depositi

che immagazzinano il prodotto o i prodotti di cui trattasi o, in mancanza di una legislazione comunitaria, dalla legislazione nazionale;

c) disporre di una registrazione quotidiana di tutte le partite in entrata o in uscita dal deposito, con menzione della natura e della quantità dei prodotti per ogni partita e del nome ed indirizzo del destinatario, da conservare per almeno tre anni;

d) disporre di locali di immagazzinamento e, se del caso, di refrigerazione separati per i prodotti non conformi alla normativa veterinaria. Per i depositi esistenti, è tuttavia consentito autorizzare l'immagazzinamento separato di tali prodotti in un medesimo locale qualora i prodotti non conformi alla normativa comunitaria siano depositati in un recinto chiuso a chiave;

e) disporre di locali riservati al personale che effettua i controlli veterinari.

7. Le autorità doganali e veterinarie, per quanto di rispettiva competenza, verificano:

a) la permanenza nei depositi dei requisiti necessari al riconoscimento;

b) che i prodotti che non soddisfano i requisiti veterinari comunitari non siano immagazzinati negli stessi locali o recinti dei prodotti conformi ai detti requisiti;

c) le entrate e delle uscite dal deposito; durante le ore di accesso ai depositi o alle zone, la competente autorità veterinaria vigila, in particolare, che i prodotti non conformi ai requisiti comunitari non lascino i locali o compartimenti in cui sono depositati senza il suo consenso;

d) che non vi sia stata alcuna alterazione, sostituzione dei prodotti immagazzinati nei depositi o cambiamento di imballaggio o di confezionamento o loro trasformazione.

8. Per motivi di salute umana o degli animali il Ministero della sanità può disporre il divieto di introduzione nei depositi doganali, depositi franchi o zone franche, dei prodotti che non soddisfano le condizioni della normativa comunitaria.

9. Le partite sono introdotte nelle zone franche, nel deposito franco o nel deposito doganale solo se munite dei sigilli doganali.

10. Le partite di cui al comma 5 possono lasciare un deposito franco, un deposito doganale o una zona franca solo per essere inviate in un Paese terzo, in un deposito di cui all'art. 13, o per essere distrutte, fermo restando che:

a) la spedizione verso un Paese terzo deve effettuarsi nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c),* comma 2, lettera *a),* numeri 1) e 3), nonché al medesimo comma 2, lettere *b)* e *c);*

b) il trasferimento verso un deposito di cui all'articolo 13 deve avvenire tramite il formulario di controllo doganale T1, mediante indicazione nel certificato di accompagnamento previsto dal suddetto articolo, dei dati identificativi di tale deposito;

c) il trasporto verso il luogo di distruzione deve effettuarsi previa denaturazione dei prodotti in questione; per il successivo inoltro, il trasporto deve essere effettuato, senza rotture del carico, sotto la vigilanza delle autorità competenti, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica sigillati da queste ultime;

d) fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *b),* le partite non possono formare oggetto di trasferimento in altri depositi o zone franche, neanche in via temporanea.

11. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 6, 8, 9 e 10, se dovuto al fatto del responsabile dei deposito determina la sospensione o la revoca del riconoscimento del deposito stesso da comunicare alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

12. Il Ministero della sanità:

a) trasmette alla Commissione europea l'elenco delle zone franche, dei depositi franchi e dei depositi doganali di cui al comma 5, nonché degli operatori di cui all'art. 13;

b) cura la diffusione dei nominativi degli operatori di cui all'articolo 13 che operano negli altri Stati membri, resi noti dalla Commissione europea.

13. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese quelle per l'ispezione e i controlli, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.

14. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 5, lettera *b),* il richiedente deve esibire copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui al decreto previsto allo stesso comma 5, lettera *b).*

Art. 13.

Approvvigionamento di navi

1. Oltre al rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, commi 1, 3, 5, 8, 9 e 13, gli operatori che forniscono i prodotti di cui all'articolo 12, comma 5, direttamente ai mezzi di trasporto marittimi per l'approvvigionamento del personale e dei passeggeri, devono essere autorizzati dal Ministero della sanità sulla base di apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, gli operatori devono:

a) rifornirsi di prodotti che possono essere sottoposti a trasformazione soltanto se la materia prima soddisfa i requisiti comunitari;

b) disporre di edifici chiusi la cui entrata ed uscita siano costantemente controllate dal responsabile del deposito; nel caso di depositi situati in una zona franca, l'intera zona deve essere recintata e costantemente controllata dall'autorità doganale;

c) non immettere per il consumo, in alcuno dei territori elencati nell'allegato I, i prodotti di cui all'articolo 12, comma 5;

d) segnalare tempestivamente, al competente posto d'ispezione frontaliero, l'arrivo dei prodotti di cui all'articolo 12, comma 5, in una zona o in un deposito di cui alla lettera *c).*

3. Gli operatori autorizzati ai sensi del comma 1 devono:

a) effettuare le consegne direttamente a bordo dei mezzi di trasporto marittimi o in un deposito appositamente riconosciuto situato nel porto presso il quale deve essere effettuata la consegna, fermo restando che i prodotti non devono in alcun caso lasciare la zona portuale per un'altra destinazione. Il trasporto dal deposito d'origine fino a quello del porto presso il quale deve essere effettuata la consegna deve essere effettuato sotto sorveglianza doganale secondo la procedura T 1 prevista dal regolamento (CEE) n. 2913/1992 ed essere accompagnato da un certificato veterinario conforme al modello stabilito in sede comunitaria;

b) informare preventivamente l'autorità competente della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati nonché, limitatamente alle consegne destinate ad un deposito di cui alla lettera *a),* le autorità competenti della zona portuale dello Stato membro di destinazione, della data di spedizione dei prodotti e del luogo di destinazione, fornendo loro altresì prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione finale consentita;

c) conservare per almeno tre anni il registro delle entrate e delle uscite, dal quale deve essere possibile controllare anche le eventuali frazioni delle partite conservate nel deposito.

4. Gli operatori di cui al comma 1 devono destinare i prodotti non conformi alle esigenze comunitarie esclusivamente alle navi in navigazione al di fuori delle acque territoriali.

5. L'autorità competente responsabile della zona portuale dello Stato membro da cui provengono i prodotti consegnati preavvisa della consegna l'autorità competente della zona portuale dello Stato membro di destinazione al più tardi al momento della spedizione dei prodotti, informandola anche del luogo di destinazione dei prodotti tramite la rete ANIMO.

6. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorizzazione di cui al comma 1, è revocata; il Ministero della sanità informa della revoca la Commissione europea e gli altri Stati membri.

Art. 14.

Destinazioni doganali diverse

1. I prodotti per i quali la destinazione doganale ammessa ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, è diversa da quelle previste all'articolo 7 e all'articolo 12, comma 4, sono sottoposti, se non devono essere distrutti o riesportati, al controllo d'identità e al controllo materiale che ne accertino la conformità o meno alle condizioni previste per l'importazione.

Art. 15.

Reimportazione

1. Le partite di prodotti di origine comunitaria respinte da un Paese terzo, possono essere reimportate solo se:

a) i prodotti sono accompagnati:

1) dall'originale del certificato con il quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo o da una sua copia autenticata dall'autorità di detto Paese, integrato con i motivi del respingimento, la garanzia che sono state rispettate le condizioni di magazzinaggio e di trasporto e la dichiarazione che i prodotti non hanno subito alcuna manipolazione;

2) nel caso di contenitori sigillati, da un attestato nel quale il trasportatore dichiara che il contenuto non è stato manipolato o scaricato;

b) i prodotti sono sottoposti presso il posto d'ispezione frontaliero in cui la partita viene introdotta per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I, a controllo documentale, a controllo d'identità e, nei casi previsti all'articolo 19, a controllo materiale;

c) la partita sia inviata direttamente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a),* verso lo stabilimento d'origine dello Stato membro che ha rilasciato il certificato e, qualora debbano essere attraversati altri Stati membri, il trasporto sia stato precedentemente autorizzato, per conto di tutti gli Stati membri di transito, dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero in cui la partita viene introdotta per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I.

2. Nel caso di cui al comma 1:

a) prodotti oggetto di reimportazione devono essere trasportati sino allo stabilimento d'origine, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a),* con mezzi di trasporto a chiusura ermetica, contrassegnati e sigillati dal personale del posto d'ispezione frontaliero presso il quale la partita viene introdotta per la prima volta in uno dei territori elencati nell'allegato I, in modo che i sigilli vengano rotti all'atto di qualsiasi apertura del contenitore;

b) il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di cui alla lettera *a),* che ha autorizzato il trasporto, informa il servizio veterinario competente del luogo di destinazione per il tramite del sistema ANIMO.

3. Non è possibile opporsi alla reintroduzione di una partita di prodotti di origine comunitaria respinta da un Paese terzo se, oltre ad essere rispettate le prescrizioni di cui al comma 1, l'autorità competente che ha rilasciato l'originale del certificato con il quale i prodotti sono stati esportati verso il Paese terzo ha dichiarato di riaccettarla.

4. Tutte le spese sostenute in applicazione del presente articolo, comprese le spese d'ispezione e di con-

trollo veterinario, sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.

Art. 16.

Esclusioni dai controlli

1. Sono esclusi dalle modalità di controllo previste dagli articoli da 3 a 15, i prodotti:

a) contenuti nei bagagli personali di viaggiatori e destinati al loro consumo personale, a condizione che la quantità trasportata non superi quella stabilita, in attesa di disposizioni comunitarie, con provvedimento del Ministero della sanità e provengano da un Paese terzo o da una parte di esso che figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;

b) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, a condizione che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, la quantità spedita non superi quella stabilita, in attesa di disposizioni comunitarie, con provvedimento del Ministero della sanità e provengano da un Paese terzo o da una parte di un Paese terzo che figura nell'elenco stabilito in sede comunitaria e in provenienza dal quale non sono vietate le importazioni;

c) a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, destinati all'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri, a condizione che non vengano introdotti in uno dei territori elencati nell'allegato I. Quando tali prodotti o i loro rifiuti di cucina sono sbarcati, devono essere distrutti; è tuttavia possibile non ricorrere alla distruzione se i prodotti sono trasferiti direttamente da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro, presso lo stesso porto e sotto vigilanza doganale;

d) sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con valore F° pari o superiore a 3,00, a condizione che la quantità non superi quella definita in sede comunitaria, e sono:

1) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;

2) oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale;

e) sotto forma di campioni commerciali nonché quelli introdotti al fine di esposizione, a condizione che non siano destinati ad essere commercializzati, siano stati preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità e non possano essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale; inoltre, al termine dell'esposizione, ai prodotti a ciò destinati si applica quanto previsto alla lettera *f)*, n. 2);

f) destinati a studi particolari o ad analisi, ferma restando la vigilanza del competente servizio veterinario a che:

1) non siano destinati all'alimentazione umana, né ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;

2) siano, effettuati gli studi o le analisi, e ad eccezione dei quantitativi utilizzati per le analisi, distrutti o rispediti nel rispetto di adeguate garanzie sanitarie fissate dal medesimo servizio veterinario.

2. Restano ferme le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *b),* e *c)*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, e successive modifiche, in materia di carni fresche e prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi.

3. Le spese relative alla distruzione, rispedizione o trasformazione dei prodotti di cui al comma 1 sono a carico del detentore o altro soggetto responsabile della merce.

Art. 17.

Misure sanitarie cautelari

1. Le partite introdotte nel territorio comunitario senza essere state sottoposte ai controlli veterinari di cui agli articoli 3 e 4 devono essere sequestrate per essere, a scelta del veterinario ufficiale, rispedite o distrutte, in conformità a quanto previsto al comma 2.

2. Se dai controlli risulta che il prodotto non soddisfa le condizioni previste per l'importazione o si evidenziano irregolarità, il veterinario ufficiale, previa consultazione dell'interessato al carico o del suo rappresentante, dispone:

a) la rispedizione del prodotto fuori dai territori elencati nell'allegato I verso una destinazione convenuta con l'interessato al carico, da effettuare entro il termine di sessanta giorni, con partenza da detto posto d'ispezione frontaliero e con lo stesso mezzo di trasporto, salvo che vi ostino i risultati dell'ispezione veterinaria e le condizioni sanitarie o di polizia sanitaria Inoltre, il veterinario ufficiale:

1) avvia la procedura di informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, della decisione 92/438/CEE;

2) annulla, con le modalità stabilite in sede comunitaria, i certificati o i documenti veterinari che accompagnano i prodotti respinti al fine di impedirne la introduzione da un diverso posto d'ispezione frontaliero;

b) la distruzione del prodotto con le modalità di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, presso l'impianto più vicino al posto d'ispezione frontaliero, in uno dei seguenti casi:

1) la rispedizione non è possibile in base ai risultati dell'ispezione veterinaria e delle condizioni sanitarie o di polizia sanitaria;

2) è trascorso il termine di sessanta giorni di cui alla lettera *a);*

3) l'interessato al carico ha dato, per iscritto, il proprio assenso.

3. In attesa dell'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 1, i prodotti devono essere immagazzinati sotto il controllo delle autorità doganali e del posto d'ispezione frontaliero, con oneri a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante.

4. In deroga al comma 2, su richiesta dell'interessato al carico o suo rappresentante, il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero può rilasciare, qualora non vi siano rischi per la salute umana o degli animali, specifica autorizzazione per la trasformazione, in conformità al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche, dei prodotti di cui al medesimo comma 2, e per l'impiego del prodotto ottenuto.

5. Sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante le spese relative:

a) alla rispedizione della partita, alla sua distruzione o alla trasformazione e impiego del prodotto ai sensi del comma 4, nonché quelle comunque connesse;

b) al magazzinaggio dei prodotti ai sensi del comma 3.

6. Si applicano le disposizioni della decisione 92/438/CEE.

7. Se dai controlli di cui ai commi 1 e 2, si constati un'infrazione grave o infrazioni reiterate alla normativa veterinaria comunitaria, si applica quanto previsto all'articolo 22.

Art. 18.

Prodotti della pesca freschi

1. I prodotti della pesca freschi sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di un Paese terzo, prima di poter essere importati in uno dei territori elencati nell'allegato I devono essere sottoposti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, i controlli veterinari previsti per i pesci sbarcati immediatamente da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro. Tuttavia, i tonni congelati sbarcati direttamente da un peschereccio appartenente a società miste registrate conformemente alle disposizioni comunitarie in materia, senza essere decapitati né sventrati, possono essere sottoposti, previa deroga all'articolo 3, comma 1, accordata in sede comunitaria su richiesta del Ministero della sanità, ai controlli previsti dal presente decreto nello stabilimento di destinazione riconosciuto per la trasformazione di detti prodotti se:

a) i controlli sono effettuati direttamente dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero più vicino allo stabilimento;

b) lo stabilimento non dista oltre 75 km dal posto d'ispezione frontaliero più vicino;

c) i prodotti in oggetto sono trasferiti dal punto di sbarco fino allo stabilimento, sotto sorveglianza doganale secondo la procedura di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*.

Art. 19.

Controlli eventuali

1. Fermi restando i controlli espressamente previsti dal presente decreto, il veterinario ufficiale procede a quelli ulteriori ritenuti opportuni per confermare o escludere il sospetto nel caso in cui ritenga sussistente una mancata osservanza della legislazione veterinaria o abbia dubbi circa:

a) l'identità di un prodotto o la sua effettiva destinazione;

b) la conformità di un prodotto alle garanzie previste per la specifica tipologia;

c) il rispetto delle prescritte garanzie in materia di salute umana e degli animali.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i prodotti devono restare sotto sorveglianza fino a che non siano noti i risultati del controllo; in caso di conferma del sospetto i prodotti aventi la stessa origine sono sottoposti ai controlli rafforzati di cui agli articoli 22 e 23.

Art. 20.

Misure di salvaguardia

1. Se in occasione dei controlli di cui al presente decreto una partita di prodotti manifesta un pericolo per la salute umana o degli animali, il veterinario ufficiale:

a) dispone il sequestro e la distruzione della partita;

b) informa immediatamente gli altri posti di ispezione frontalieri e il Ministero della sanità per la successiva comunicazione alla Commissione, di quanto constatato e dell'origine dei prodotti, conformemente alla decisione 92/438/CEE.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, se si ha notizia che sul territorio di un Paese terzo si è manifestata o diffusa una malattia per la quale è previsto l'obbligo di notifica alla Commissione europea, una zoonosi, un'altra malattia o qualsiasi altro fenomeno o causa che può costituire un grave rischio per la salute umana o per gli animali, il Ministero della sanità, in mancanza di provvedimenti adottati in sede comunitaria dispone, informandone gli altri Stati membri e la Commissione europea, misure cautelari:

a) di carattere generale, nei confronti del Paese terzo interessato o dello stabilimento di detto Paese terzo;

b) specifiche, nei confronti dei prodotti, compresi quelli rientranti nel campo di applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

3. Sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante le spese relative alle misure di cui al presente articolo.

Art. 21.

Verifiche comunitarie

1. Il Ministero della sanità fornisce collaborazione e assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea incaricati di verificare che i controlli veterinari siano svolti in conformità alla normativa comunitaria.

Art. 22.

Rafforzamento dei controlli

1. Se dai controlli effettuati ai sensi del presente decreto il veterinario ufficiale riscontra un'infrazione grave o ripetute infrazioni ne informa gli altri posti d'ispezione e, per il tramite del Ministero della sanità, la Commissione europea.

2. Nel caso di cui al comma 1, i posti di ispezione frontalieri sottopongono tutte le partite di prodotti della stessa tipologia e della medesima origine o provenienza a controlli rafforzati; di esse, le prime dieci, complessivamente considerate, sono soggette a:

a) sequestro presso i posti d'ispezione frontalieri;

b) controllo materiale con prelievo di campioni ed esecuzione degli esami di laboratorio previsti all'allegato III; se i risultati relativi a tale controllo confermano il mancato rispetto della normativa comunitaria, la partita, o frazione di essa, è assoggettata ai provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2.

3. Il Ministero della sanità informa la Commissione europea del risultato dei controlli di cui ai comma 2.

4. Se dai controlli effettuati ai sensi del presente decreto si riscontra il superamento dei limiti massimi di residui, si applicano le misure di cui al comma 2, lettera *b)*.

5. Gli oneri connessi alle misure previste dal presente articolo sono a carico dell'interessato al carico o del suo rappresentante.

Art. 23.

Mutua assistenza

1. Il Ministero della sanità, qualora dai risultati dei controlli effettuati nel luogo di commercializzazione dei prodotti venga informato che un posto d'ispezione frontaliero, un deposito doganale, una zona franca o un deposito franco di cui all'articolo 12 di un altro Stato membro:

a) non ha rispettato le disposizioni comunitarie, segnala il caso alla competente autorità centrale dell'altro Stato membro affinché adotti le misure necessarie e provveda a comunicare la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e i motivi delle stesse e, nel caso ritenga le misure non sufficienti, individua, con l'autorità competente dello Stato membro in questione, le modalità per porre rimedio alla situazione, anche mediante un sopralluogo;

b) ha commesso ripetute infrazioni alle disposizioni comunitarie:

1) informa la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri;

2) chiede alla competente autorità dello Stato membro dal quale i prodotti sono giunti nel territorio nazionale di rafforzare i controlli effettuati presso il posto d'ispezione frontaliero, il deposito doganale, la zona franca o il deposito franco in questione;

3) intensifica i controlli sui prodotti provenienti dai posti d'ispezione, dai depositi e dalle zone di cui al punto 2), in attesa delle eventuali misure disposte dalla Commissione europea.

Art. 24.

Scambio di funzionari

1. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con la partecipazione finanziaria a carico dell'Unione europea, ai sensi della decisione 90/424/CEE, il Ministero della sanità predispone annualmente un programma di scambi di funzionari competenti in materia di controlli veterinari nelle importazioni da Paesi terzi, lo sottopone al coordinamento del Comitato veterinario permanente e adotta le misure di esecuzione da esso disposte.

Art. 25.

Formazione

1. Nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con la partecipazione finanziaria a carico dell'Unione europea ai sensi del titolo III della decisione 90/424/CEE, il Ministero della sanità realizza programmi specifici di formazione obbligatoria per i veterinari ufficiali destinati ai posti di ispezione frontalieri, secondo linee guida predisposte in sede comunitaria.

Art. 26.

Ricorsi

1. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi che derivano dalle normative doganali.

2. I provvedimenti adottati dalle competenti autorità relativamente alle partite riscontrate non conformi sulla base dei controlli di cui al presente decreto: devono essere comunicati, per iscritto, con la relativa motivazione, con l'espressa indicazione delle vie di ricorso offerte e relativi forme e termini, all'interessato al carico o al suo rappresentante.

Art. 27.

Modalità applicative

1. In attesa di disposizioni comunitarie, il Ministero della sanità stabilisce ove occorra:

a) le modalità di applicazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24, con esclusione delle disposizioni finanziarie;

b) l'elenco dei prodotti vegetali che per la loro destinazione successiva possono presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose o infettive per gli animali e devono pertanto essere sottoposti ai controlli veterinari previsti dal presente decreto ed in particolare a quelli di cui all'articolo 4, allo scopo di accertare l'origine e la destinazione previste per tali vegetali, nonché:

1) le norme di polizia sanitaria che i Paesi terzi dovranno rispettare e le garanzie che dovranno offrire, riguardanti, in particolare, la natura dell'eventuale trattamento da prevedere in funzione della situazione sanitaria di detti Paesi;

2) l'elenco dei Paesi terzi che, sulla base delle garanzie di cui al punto 1), sono autorizzati ad esportare verso il territorio nazionale detti prodotti vegetali;

3) eventuali modalità specifiche di controllo, in particolare quelle relative ai prelievi di campioni da detti prodotti e specificamente nel caso di importazione alla rinfusa.

Art. 28.

Apparato sanzionatorio

1. Chiunque introduce nel territorio nazionale prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di ispezione frontalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni per ciascuna partita.

2. Chiunque effettua il transito dei prodotti di cui al comma 1 nel territorio nazionale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni per ciascuna partita.

3. Chiunque viola le prescrizioni imposte dal vincolo sanitario cui sono sottoposti i prodotti ai sensi degli articoli 8, comma 3, e 12, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 12, comma 8, e nel caso di esercizio di un deposito di cui all'articolo 12, comma 5, senza il prescritto riconoscimento.

4. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 12, comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

6. L'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Art. 29.

Disposizioni finanziarie

1. Relativamente alle spese connesse alle procedure di ispezione e controllo veterinari previste dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.

Art. 30.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni che prevedono l'applicazione di norme nazionali per i controlli veterinari di cui all'articolo 1 da effettuarsi presso i posti di ispezione frontalieri sui prodotti disciplinati dai decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, 30 dicembre 1992, n. 530, 30 dicembre 1992, n. 531, 30 dicembre 1992, n. 555, 10 dicembre 1997, n. 497, e 17 ottobre 1997, n. 607, sono abrogate; tali controlli si effettuano secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono abrogati gli articoli da 18 a 34 e l'articolo 39;

b) sono soppressi i riferimenti ai «prodotti» contenuti negli articoli e nel titolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TOIA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO I

TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1) Il territorio del Regno del Belgio.
2) Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia.
3) Il territorio della Repubblica federale di Germania.
4) Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla.
5) Il territorio della Repubblica ellenica.
6) Il territorio della Repubblica francese.
7) Il territorio dell'Irlanda.
8) Il territorio della Repubblica italiana.
9) Il territorio del Granducato del Lussemburgo.
10) Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.
11) Il territorio della Repubblica portoghese.
12) Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
13) Il territorio della Repubblica austriaca.
14) Il territorio della Repubblica di Finlandia.
15) Il territorio del Regno di Svezia.

ALLEGATO II

CONDIZIONI RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI

Per ottenere il riconoscimento comunitario i posti d'ispezione frontalieri devono disporre:

- del personale necessario ad effettuare il controllo dei documenti di accompagnamento dei prodotti (certificato sanitario o di salubrità o qualsiasi altro documento previsto dalla normativa comunitaria);
- di un numero sufficiente, rispetto alla quantità di prodotti trattati al posto d'ispezione frontaliero, di veterinari e ausiliari specificamente formati per effettuare i controlli volti ad accertare la concordanza tra i prodotti ed i documenti di accompagnamento, nonché i controlli materiali sistematici di ciascuna partita di prodotti;
- di personale sufficiente per trattare i campioni prelevati a caso dalle partite di prodotti presentate in un determinato posto d'ispezione frontaliero;
- di locali sufficientemente ampi a disposizione del personale incaricato dei controlli veterinari;
- di locali ed attrezzature igieniche adeguati che consentano di effettuare analisi di routine e prelievi di campioni come previsto dalla presente direttiva;
- di locali ed attrezzature igieniche adeguati che consentano il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine previsti dalla normativa comunitaria (norme microbiologiche);
- dei servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati presso detto posto d'ispezione;
- di locali ed impianti frigoriferi che consentano il magazzinaggio delle frazioni di partite prelevate per essere analizzate e dei prodotti la cui messa in libera pratica non è stata autorizzata dal responsabile veterinario del posto d'ispezione frontaliero;
- di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni, in particolare con gli altri posti d'ispezione frontalieri (mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE o di quello del progetto Shift).
- dei servizi di uno stabilimento idoneo a procedere ai trattamenti previsti dalla direttiva 90/667/CEE.

ALLEGATO III

CONTROLLO MATERIALE DEI PRODOTTI

L'obiettivo del controllo materiale dei prodotti animali è di garantire che i prodotti siano sempre conformi alla destinazione citata sul certificato o sul documento veterinario: è necessario pertanto verificare che sia garantita l'origine certificata dal paese terzo e che il trasporto successivo non abbia alterato le condizioni garantite alla partenza attraverso:

a) esami organolettici: ad esempio, odore, colore, consistenza e gusto;
b) prove fisiche o chimiche semplici: tranciatura, scongelamento, cottura;
c) prove di laboratorio incentrate sulla ricerca:
dei residui,
dei patogeni,
dei contaminanti,
degli elementi di alterazione.

Per qualsivoglia tipo di prodotto, si deve procedere come segue:

a) la verifica delle condizioni e dei mezzi di trasporto deve mettere in evidenza, in particolare, le insufficienze o le interruzioni della catena del freddo;
b) il peso effettivo della partita deve essere confrontato con quello indicato sul certificato o sul documento veterinario, se del caso pesando l'intera partita;
c) è necessario verificare i materiali d'imballaggio nonché tutte le indicazioni (stampigliature, etichettature) che vi figurano, per accertare che siano conformi alla normativa comunitaria;
d) deve essere effettuato un controllo delle temperature richieste dalla normativa comunitaria per verificare se siano state rispettate durante il trasporto;
e) deve essere esaminata tutta una serie di imballaggi o, per i prodotti sfusi, devono essere effettuati esami organolettici, prove fisico-chimiche ed esami di laboratorio su campioni diversi.

Le prove devono essere effettuate su una serie di campioni prelevati dall'intera partita; se necessario, dopo lo scarico parziale onde consentire l'accesso all'intera partita.

L'esame dovrà essere effettuato sull'1 % dei pezzi o degli imballaggi della partita con un minimo di 2 e un massimo di 10.

Tuttavia, in funzione dei prodotti e delle circostanze, i servizi veterinari possono imporre controlli più severi.

Per i prodotti sfusi, dovranno essere prelevati almeno 5 campioni dall'intera partita;

f) quando i risultati delle prove di laboratorio effettuate per sondaggio non sono disponibili immediatamente, e non v'è alcun rischio immediato per la salute umana o degli animali, le partite possono essere sbloccate.

Tuttavia, se vengono effettuate prove di laboratorio per una sospetta irregolarità o quando prove precedenti hanno dato esito positivo, le partite sono sbloccate solo dopo che le prove abbiano dato esito negativo;

g) si deve effettuare lo scarico completo del mezzo di trasporto solo nei casi che seguono:

- se la tecnica di carico è tale da non consentire l'accesso alla totalità della partita con uno scarico parziale;
- se il controllo mediante sondaggio ha messo in rilievo talune irregolarità;
- se la partita precedente presentava irregolarità;
- se il veterinario ufficiale sospetta irregolarità;

h) infine, quando il controllo materiale è terminato, l'autorità competente deve attestare l'avvenuto controllo provvedendo a richiudere e ad apportare una stampigliatura ufficiale su tutti gli imballaggi esaminati e a sigillare nuovamente tutti i container aperti avendo cura di indicare il numero di sigillo sul documento di passaggio frontaliero.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare al lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998».

— La direttiva 97/78/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 24 del 30 gennaio 1998.

— La direttiva 97/79/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 24 del 30 gennaio 1998.

— La direttiva 71/118/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 65 dell'8 marzo 1971.

— La direttiva 72/462/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 302 del 31 dicembre 1972.

— La direttiva 85/73/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 32 del 5 febbraio 1985.

— La direttiva 91/67/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 46 del 19 febbraio 1991.

— La direttiva 91/492/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 268 del 24 settembre 1991.

— La direttiva 91/493/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 189 del 9 luglio 1992.

— La direttiva 92/45/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 268 del 14 settembre 1992.

— La direttiva 92/118/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 62 del 15 marzo 1993.

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità».

— Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, reca: «Attuazione delle direttive 93/118/CEE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale».

— La decisione 93/13/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 009 del 15 gennaio 1993.

— La decisione 92/438/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 243 del 25 agosto 1992.

— La direttiva 90/675/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 168 del 23 giugno 1992.

— La direttiva 91/496/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 268 del 24 settembre 1991.

— La direttiva 91/628/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 340 dell'11 dicembre 1991.

— La decisione 90/424/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 224 del 18 agosto 1990.

— La decisione 88/192/CEE del 28 marzo 1988 (abrogata dalla decisione 92/438/CEE), relativa ad un sistema di ispezione sanitaria, ai posti di controllo di frontiera, delle importazioni in provenienza dai Paesi terzi (progetto Shift), è pubblicata nella G.U.C.E. 6 aprile 1988, n. 89. Entrata in vigore il 14 aprile 1988.

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

— Si riporta il testo dell'allegato II del Trattato dell'Unione europea:

«ALLEGATO II

PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato

- Groenlandia,
- Nuova Caledonia e dipendenze,
- Polinesia francese,
- Terre australi ed antartiche francesi,
- Isole Wallis e Futuna,
- Mayotte,
- Saint Pierre e Miquelon,
- Aruba,
- Antille olandesi:
  Bonaire,
  Curaçao,
  Saba,
  Sint Eustatius,
  Sint Maarten,
- Anguilla
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena e dipendenze,
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territori britannici dell'Oceano indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche,
- Le Bermude».

— Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario è pubblicato in G.U.C.E. n. L 302 del 19 ottobre 1992. L'art. 5 del suddetto regolamento così recita:

«Art. 5. — 1. Alle condizioni previste all'articolo 64, paragrafo 2 e fatte salve le disposizioni adottate nel quadro dell'art. 243, paragrafo 2, lettera *b)* chiunque può farsi rappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

2. La rappresentanza può essere:

diretta, quanto il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure

indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi.

Gli Stati membri possono riservare il diritto di fare sul loro territorio dichiarazioni in dogana secondo:

la modalità della rappresentanza diretta, oppure

la modalità della rappresentanza indiretta,

di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione.

3. Esclusi i casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera *b)* e paragrafo 3, il rappresentante deve essere stabilito nella Comunità.

4. Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza. La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome per proprio conto.

5. L'autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza».

— L'art. 79 del suddetto regolamento così recita:

«Art. 79. — L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria.

Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti».

— L'art. 4, punto 15, del suddetto regolamento così recita:

«15) destinazione doganale di una merce:

a) il vincolo della merce ad un regime doganale;

b) la sua introduzione in zona franca o in deposito franco;

c) la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità;

d) la sua distruzione;

e) il suo abbandono all'Erario».

Note all'art. 4:

— Per quanto concerne la decisione 92/438/CEE, si veda nelle note alle premesse.

— L'allegato I e II della suddetta decisione così recitano:

«ALLEGATO I

1. Il sistema si basa sulla possibilità data a ciascuna autorità interessata (posto di ispezione frontaliero, autorità centrale degli Stati membri, Commissione) di consultare in modo selettivo uno schedario informatizzato relativo alle partite di animali o di prodotti che hanno formato oggetto di una rispedizione conformemente all'art. 12, paragrafo 1, lettera *c),* della direttiva 91/496/CEE e all'art. 16, paragrafo 1, lettera *a),* della direttiva 90/675/CEE.

2. Lo schedario è alimentato dalle autorità competenti degli Stati membri. L'informazione deve essere trasmessa nel più breve tempo possibile mediante la rete pubblica di trasmissione per pacchetti.

3. Lo schedario è soggetto alla responsabilità della Commissione. La scelta dell'operatore e l'insieme delle prescrizioni tecniche relative alla rete sono fissate secondo la procedura prevista dall'art. 13.

4. I motivi di rispedizione delle partite figureranno nello schedario. Le modalità di applicazione specifiche del presente punto sono stabilite secondo la procedura prevista all'art. 13».

«ALLEGATO II

1. La Commissione costituisce una base di dati relativa alle condizioni comunitarie d'importazione degli animali vivi e dei prodotti. Essa la mette a disposizione di ciascuno Stato membro e di ciascun posto d'ispezione frontaliero.

2. Ciascuno Stato membro costituisce una base di dati relativa alle condizioni nazionali d'importazione degli animali vivi e dei prodotti sul proprio territorio, non contemplati dal paragrafo 1. Esso la mette a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione e di tutti i posti d'ispezione frontalieri della Comunità.

3. Ciascuno Stato membro determina le modalità di accesso dei propri posti d'ispezione frontalieri alle basi di dati di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. La Commissione provvede all'aggiornamento della base di dati di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri provvedono all'aggiornamento delle basi di dati di cui al paragrafo 2, ciascuno per quanto è di sua competenza.

5. I requisiti tecnici necessari all'armonizzazione delle base di dati nonché quelli relativi al loro aggiornamento sono fissati secondo la procedura prevista all'art. 13».

— Il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, reca: «Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche».

Note all'art. 5:

— La decisione 93/13/CEE della Commissione del 22 dicembre 1992, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi, è pubblicata in G.U.C.E. n. L 009 del 15 gennaio 1993».

— Per quanto concerne il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 6:

— Per quanto concerne il Regolamento CEE n. 2913/92, si veda nelle note all'art. 2. L'art. 38, paragrafo 1, primo comma, lettera *a)* e *b),* del suddetto Regolamento così recita:

«Art. 38. — 1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall'autorità doganale e conformemente alle modalità da questa stabilite:

a) all'ufficio doganale designato dall'autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità;

b) in una zona franca, se l'introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente:

per via marittima od aerea,

oppure

su strada, senza che venga attraversata un'altra parte del territorio doganale della Comunità, quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo».

— Per quanto concerne la decisione 92/438/CEE, si veda nelle note alle premesse. L'art. 1, paragrafo 1, della suddetta decisione, così recita:

«Art. 1. — 1. L'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione comprende:

un regime di informazione in caso di rispedizione di una partita da parte del veterinario ufficiale di un posto d'ispezione frontaliero;

la tenuta e l'utilizzazione di basi di dati relative alle condizioni di importazione nella Comunità degli animali e dei prodotti;

la tenuta e l'utilizzazione di basi di dati relative alle importazioni nella Comunità degli animali e dei prodotti».

Note all'art. 7:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, si veda nelle note alle premesse.

— Per quanto concerne il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca: «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti».

— Il D.P.R. 17 ottobre 1996, n. 607, reca: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni».

— Il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, è pubblicato in G.U.C.E. n. L 253 dell'11 ottobre 1993».

— Il capitolo 10 dell'allegato I del citato decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, così recita:

«ALLEGATO I

(Omissis).

CAPITOLO 10 - MATERIALE GREZZO PER LA FABBRICAZIONE DI ALIMENTI PER ANIMALI E DI PRODOTTI FARMACEUTICI O TECNICI.

1. Per materiale grezzo si intendono le carni fresche, le ghiandole, gli organi e le altre interiora, nonché la mucosa intestinale, non destinati al consumo umano. Il materiale grezzo è considerato fresco se è stato sottoposto soltanto ad un trattamento col freddo o ad un altro trattamento mediante il quale gli organismi patogeni non vengono annientati con sufficiente sicurezza. A tale riguardo devono essere utilizzati soltanto materiali a rischio ridotto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

2. Il materiale grezzo deve essere accompagnato dal documento commerciale o certificato di cui all'art. 8, comma 2, oppure da un certificato conforme ad un modello da stabilire in sede comunitaria.

3. L'originale del certificato sanitario o del documento commerciale deve essere presentato, per gli scambi, alle autorità veterinarie competenti rispettivamente per lo stabilimento di trasformazione e per il magazzino provvisorio - magazzino frigorifero o per lo stabilimento di selezione, nonché per le importazioni da Paesi terzi, all'autorità responsabile del controllo al posto d'ispezione alle frontiere.

4. Il materiale grezzo deve essere direttamente trasportato verso gli stabilimenti di trasformazione autorizzati o registrati e rispondenti alle condizioni del decreto legislativo n. 508 del 1992, oppure, per il magazzinaggio provvisorio, verso magazzini frigoriferi autorizzati. Il materiale grezzo destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici può anche essere selezionato e immagazzinato, prima della lavorazione, in stabilimenti appositamente autorizzati a tal fine dagli Stati membri. Questi ultimi informano la Commissione in merito all'autorizzazione di siffatti stabilimenti di selezione.

5. Il materiale grezzo può essere trasportato verso lo stabilimento di trasformazione solo in contenitori o mezzi di trasporto a tenuta stagna e convenientemente sigillati. I contenitori e i documenti di accompagnamento devono essere contrassegnati, secondo la loro destinazione, con la dicitura "Destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali" ovvero "Destinato esclusivamente alla fabbricazione di prodotti farmaceutici o tecnici". Sui contenitori e sui documenti di accompagnamento devono essere indicate la denominazione e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.

6. I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto delle merci, nonché tutte le attrezzature o le apparecchiature venute a contatto con il materiale grezzo non trattato, devono essere puliti e disinfettati. Il materiale di imballaggio deve essere bruciato o eliminato in altro modo, secondo le indicazioni del veterinario ufficiale.

7. II magazzinaggio provvisorio del materiale grezzo è ammesso solo, previa autorizzazione e sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale, in magazzini frigoriferi autorizzati a tal fine. Il materiale deve essere separato dalle altre merci e depositato in modo da evitare la diffusione di malattie epizootiche.

8. Negli stabilimenti di trasformazione il materiale grezzo deve essere trattato in modo da distruggere gli organismi patogeni e da evitare la contaminazione della popolazione animale locale. L'asportazione di materiale grezzo dallo stabilimento è consentita solo, previa autorizzazione del veterinario ufficiale, in casi eccezionali, ai fini di un'innocua eliminazione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 508 del 1992, verso stabilimenti di trasformazione riconosciuti o registrati a tal fine. Al trasporto del materiale grezzo e alla notifica al veterinario ufficiale competente per lo stabilimento di trasformazione, si applicano per analogia le disposizioni dei punti 5, 6 e 9.

9. Il trasporto del materiale grezzo dallo stabilimento d'origine o dal confine con il Paese terzo deve essere comunicato al veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di trasformazione, del magazzino provvisorio o dello stabilimento di selezione:

negli scambi intracomunitari, dal veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine;

in caso di importazione da Paesi terzi, dall'autorità preposta al controllo alla frontiera mediante il sistema Animo oppure per telex o telefax.

10. Per le importazioni nella Comunità vigono inoltre le seguenti disposizioni:

a) è possibile autorizzare l'importazione di materiale grezzo nella Comunità soltanto in provenienza da Paesi menzionati nell'elenco stabilito in sede comunitaria oppure con decisione particolare della Commissione relativa al materiale grezzo in questione;

b) dopo il controllo alla frontiera il materiale grezzo deve, sotto la sorveglianza dell'autorità veterinaria competente, essere direttamente trasportato in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto o registrato, che sia sottoposto al controllo permanente di un veterinario ufficiale e abbia fornito la garanzia che il materiale grezzo verrà utilizzato solo per il fine autorizzato e non uscirà dallo stabilimento senza essere stato trattato, oppure in un magazzino provvisorio autorizzato o in uno stabilimento di selezione autorizzato;

c) il certificato veterinario con l'annotazione relativa all'entrata apposta dall'autorità preposta al controllo alla frontiera oppure una copia autenticata del certificato deve accompagnare le merci fino allo stabilimento di destinazione».

Nota all'art. 10:

— La decisione 95/408/CE: del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di Paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, è pubblicata in GUCE n. L 243 dell'11 ottobre 1995.

Nota all'art. 11:

— Per quanto concerne il Regolamento 2913/92, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 12:

— Per quanto concerne il Regolamento 2913/92, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 13:

— Per quanto concerne il Regolamento 2913/92, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 14:

— Per quanto concerne il Regolamento 2913/92, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 16:

— Il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 231, reca: «Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE, 88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali, della specie bovina e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina». Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, del suddetto decreto, così recita:

«2. Il presente regolamento, non si applica:

a) agli animali destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporanei in prossimità della frontiera italiana;

b) alle carni, purché in quantita non superiore ad un chilogrammo per persona, al seguito dei viaggiatori o costituenti piccole spedizioni destinate ai privati;

c) alle carni destinate ad essere consumate dal personale e dai passeggeri a bordo di mezzi di trasporti internazionali.

3. Le carni di cui al comma 2, lettera *c)*, e i rifiuti di cucina scaricati da un mezzo di trasporto internazionale devono essere distrutti sotto controllo dell'autorità sanitaria competente per territorio; non si ricorre alla distruzione quando le carni, direttamente o dopo essere state poste provvisoriamente sotto controllo doganale, vengono trasbordate da un mezzo di trasporto internazionale ad un altro».

Note all'art. 17:

— Per quanto riguarda la decisione 92/438/CEE, si veda nelle note alle premesse.

— Per quanto riguarda l'art. 1, paragrafo 1, della suddetta decisione, si veda nelle note all'art. 6.

— Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, reca: «Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE».

Nota all'art. 18:

— Il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, è pubblicato in G.U.C.E. legge n. 121 del 12 maggio 1994 e reca: «Condizioni applicabili ai pescherecci di Paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità».

Nota all'art. 20:

— Per quanto riguarda la decisione 92/438/CEE, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 24:

— Per quanto riguarda la decisione 90/424/CEE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 25:

— Per quanto riguarda la decisione 90/424/CEE, si veda nelle note alle premesse. Il titolo III della suddetta decisione così recita:

«*Titolo III*

CONTROLLI VETERINARI

Art. 27.

La Comunità contribuisce a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari:

tramite la concessione di un aiuto finanziario a laboratori di collegamento o di riferimento;

partecipando finanziariamente all'attuazione dei controlli intesi a prevenire le zoonosi;

partecipando finanziariamente all'attuazione della nuova politica in materia di controlli nel quadro della realizzazione del mercato interno.

Capitolo 1

LABORATORI DI COLLEGAMENTO O DI RIFERIMENTO

Art. 28.

1. Può beneficiare di un aiuto comunitario qualsiasi laboratorio di collegamento o di riferimento che sia designato come tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria, che svolga gli incarichi e che soddisfi i requisiti ivi previsti.

2. Le modalità per la concessione degli aiuti contemplati al paragrafo 1, le condizioni a cui essi possono essere subordinati, nonché la loro entità, sono stabilite secondo la procedura prevista all'art. 41.

3. Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 2

CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DELLE ZOONOSI

Art. 29.

Fin dall'applicazione di una normativa comunitaria per il controllo delle zoonosi, gli Stati membri potranno sollecitare un contributo finanziario della Comunità ai propri programmi di controllo, nell'ambito di un programma nazionale che deve essere approvato dalla Commissione conformemente alla procedura prevista all'art. 41.

Art. 30.

Lo Stato membro interessato che presenta il programma di controllo alla Commissione fornisce anche tutte le informazioni finanziarie appropriate ed indica in particolare il costo complessivo previsto annualmente per la realizzazione del suddetto programma.

Art. 31.

Il livello del contributo finanziario della Comunità per ciascun programma nazionale di controllo e le eventuali condizioni cui detto contributo può essere subordinato sono stabiliti secondo la procedura prevista all'art. 41.

Art. 32.

Ai fini del presente capitolo è applicabile l'art. 24, paragrafi da 5 a 8.

Art. 33.

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Capitolo 3

NUOVA POLITICA IN MATERIA DI CONTROLLI

Art. 34.

1. Ogni Stato membro elabora un programma di scambi di funzionari competenti nel settore veterinario.

2. Nell'ambito del comitato, la Commissione procede con gli Stati membri, ad un coordinamento dei programmi di scambi.

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie alla realizzazione dei programmi coordinati di scambi.

4. Ogni anno si procede in seno al comitato ad un esame dello stato di avanzamento dei programmi, in base alla relazione degli Stati membri.

5. Gli Stati membri tengono conto dell'esperienza acquisita per migliorare e approfondire i programmi di scambio.

6. Un aiuto finanziario della Comunità può essere accordato per la realizzazione efficace dei programmi di scambio in particolare attraverso tirocini di formazione integrativa, quali quelli contemplati all'art. 36, paragrafo 1. L'entità del contributo finanziario della Comunità nonché le eventuali condizioni cui può essere subordinato sono stabilite secondo la procedura prevista all'art. 41.

7. Ai fini del presente articolo sono applicabili gli articoli 20 e 21.

Art. 35.

L'art. 34, paragrafi 6 e 7, è applicabile ai programmi che devono essere varati nell'ambito della decisione prevista all'art. 19 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, per organizzare i controlli veterinari alle frontiere esterne per i prodotti provenienti dai Paesi terzi introdotti nella Comunità.

Art. 36.

1. La Commissione può organizzare, direttamente o tramite le autorità nazionali competenti, periodi di tirocinio o riunioni di perfezionamento per il personale nazionale, in particolare per quello incaricato dei controlli di cui all'art. 35.

2. Le modalità per l'organizzazione delle azioni di cui al paragrafo 1 nonché il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabilite dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'art. 41.

Art. 37.

1. La creazione di sistemi d'identificazione degli animali e di notifica delle malattie nell'ambito della normativa sui controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, può beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità.

2. Le modalità per l'organizzazione dell'azione di cui al paragrafo 1 ed il livello del contributo finanziario della Comunità sono stabiliti dalla Commissione, previa consultazione del comitato.

Art. 38.

1. Se uno Stato membro, per attuare la nuova politica di controlli richiesta dalla realizzazione del mercato interno per gli animali vivi ed i prodotti di origine animale, incontra, dal punto di vista strutturale o geografico, difficoltà in materia di personale o di infrastruttura, esso può beneficiare, a titolo transitorio, di un'assistenza finanziaria decrescente della Comunità.

2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un programma nazionale che sia inteso a migliorare il sistema di controllo vigente e che sia corredato di tutte le informazioni finanziarie appropriate.

3. Ai fini del presente articolo è applicabile l'art. 24, paragrafi 3 e da 5 a 8.

Art. 39.

Per le azioni previste nel presente capitolo, l'importo degli stanziamenti necessari è stabilito ogni anno nel quadro della procedura di bilancio».

Nota all'art. 29:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 30:

— Per quanto riguarda il D.P.R. 1° marzo 1992, n. 231, si veda in note all'art. 16.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, reca: «Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi».

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 531, reca: «Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate aIla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi».

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 555, reca: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura».

— Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 497, reca: «Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero».

— Per quanto riguarda il D.P.R. 17 ottobre 1997, n. 607, si veda nelle note all'art. 8.

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si veda nelle note alle premesse.

Note all'allegato II:

— La direttiva 90/425/CEE, è pubblicata in G.U.C.E. L 224 del 18 agosto 1990. L'art. 20 della suddetta direttiva, così recita:

«Art. 20. — 1. La Commissione attua, secondo la procedura prevista all'art. 18, un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie, in particolare al fine di facilitare gli scambi d'informazione tra le autorità competenti delle regioni in cui è stato rilasciato un cerrificato o documento sanitario che accompagna gli animali od i prodotti di origine animale e le autorità competenti dello Stato membro destinatario.

2. Le modalità della partecipazione finanziaria comunitaria di cui all'art. 37 della decisione 90/424/CEE, necessarie alla realizzazione di questo programma sono adottate secondo la procedura prevista all'art. 42 della stessa decisione.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, secondo la procedura prevista all'art. 18, e in particolare le norme appropriate per lo scambio di dati e di regole in materia di sicurezza dei dati scambiati».

— La direttiva 90/667/CEE, è pubblicata in G.U.C.E. L 363 del 27 dicembre 1990».

00G0122

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. **81**.

Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 1999;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Enti utilizzatori

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.

2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta l'attività.

Art. 2.

Definizione dei soggetti utilizzati

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:

a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 5, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;

c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni,

e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1998, n. 141;

d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.

3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'ente utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell'ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall'attuale ente utilizzatore.

Art. 3.

Attività socialmente utili

1. Le attività in cui sono impegnati i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono:

a) quelle definite dall'articolo 1, commna 1, e dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;

b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;

c) i trasporti e la connessa logistica.

Le predette attività, già oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti utilizzati.

2. Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco regionale delle predette attività.

3. Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l'elenco delle attività di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.

Art. 4.

Disciplina della prestazione in attività socialmente utili

1. L'utilizzo nelle attività di cui all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili.

2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1º maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto dall'ente utilizzatore.

Art. 5.

Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione

1. Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell'articolo 2, commna 3, deliberano:

a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;

b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle indicate nell'articolo 3;

c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività da svolgere;

d) la località e la sede di svolgimento delle attività;

e) la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del presente decreto;

f) le modalità organizzative delle attività;

g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;

h) le forme assicurative attivate;

i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera *a)* del presente comma;

l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;

m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei soggetti di cui alla lettera *a)* del presente comma.

2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente utilizzatore entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell'attività comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente utilizzatore.

5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell'ambito di propria competenza.

Art. 6.

Misure volte alla creazione di opportunità occupazionali

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.

3. Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse proprie.

4. Le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto.

Art. 7.

Incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile

1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.

2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.

5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa comunitaria.

6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.

8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, nonché la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.

9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei soggetti interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica delle predette condizioni.

10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi l, 2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita rendicontazione semestrale.

11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.

12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, può essere, per un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, nei casi:

a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;

b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3 milioni per ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile con il contributo di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 8.

Fondo per l'occupazione

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, destinate alle attività di lavori socialmente utili, per l'anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall'I.N.P.S. nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali e interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l'anno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell'ambito delle risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *l)*.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attività socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.

Art. 9.

Disciplina sanzionatoria

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili qualora:

a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;

b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 12, lettera *a)*;

c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per l'impiego competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.

3. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, i responsabili dell'attività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai colloqui di selezione o alle attività formative. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli interessati.

4. Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al presente decreto legislativo è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego e all'I.N.P.S.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e che abbiano presentato o presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1998, n. 141. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della relativa domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima.

2. Con appositi decreti interministerali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.

3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 468/1997:

a) articolo 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)*, comma 3, comma 4 e comma 6;

b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;

c) articolo 3, commi 2 e 3;

d) articolo 4;

e) articolo 5;

f) articolo 6;

g) articolo 9;

h) articolo 11.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118:

«2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomi locali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

— Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), è il seguente:

«1. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b), c),* possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili».

— Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), è il seguente:

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinatari al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

Note all'art. 2:

— L'art. 12, comma 5, lettera *a),* del decreto legislativo n. 468/1997, così recita:

«5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di

vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata».

— Il testo dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, ovviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:

«6. Nelle aree di cui al comma 2 nonché nell'ambito delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, l'indennità di mobilità è prolungata fino quest'ultima data. La misura dell'indennità per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.

7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1992 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a ventotto anni, l'indennità di mobilità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla data del 1º gennaio 1991 dalle società non operative delle società di Gestione e Partecipazioni Industriali S.p.a. (GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva; l'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore a dieci anni».

— L'art. 12 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

«Art. 12 *(Disciplina transitoria).* — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;

b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-*septies* del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;

c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

5-*bis.* I contributi previsti ai sensi della lettera *c)* del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla lettera *a)* del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.

6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b),* potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.

7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c),* destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999.

8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5».

— Il decreto interministeriale del 21 maggio 1998 reca: «Misure per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili».

— L'art. 9 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

«Art. 9 *(Decadenza).* — 1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'art. 1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione della lista regionale di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla direzione regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione.

2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di mobilità di cui al comma 1, non possono essere disposte quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.

3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attività socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite.

4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla partecipazione alle attività di cui all'art. 1, nelle ipotesi e con le modalità di cui al comma 3.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore».

— Il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

«4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati per la corresponsione degli assegni familiari».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1968, n. 23.

Note all'art. 3:

— Il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro».

— Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

«Art. 2. — 1. I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;

b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e dalla sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e di parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dell'amianto;

c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;

d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nella città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo».

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5.

— Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 6:

— Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 468/1997, è il seguente:

«Art. 10. — 1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:

a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;

b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.

2. Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di cui al comma 1, lettera *a),* abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste, nonché nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'art. 2 comma 4.

3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impe-

gnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio».

— Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così recita:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto interministeriale 21 maggio 1998:

«Art. 8 *(Assunzioni presso le imprese commissionarie di lavori pubblici).* — 1. I committenti pubblici, sino al 31 dicembre 1999, possono stabilire nei capitolati posti a base di gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche le modalità per una riserva obbligatoria di assunzione nominativa tra i lavoratori di cui all'art. 1, in possesso delle qualifiche professionali richieste, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento, del numero medio di giornate lavorate oggetto dell'appalto medesimo».

Note all'art. 7:

— Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 223/1991, è il seguente:

«2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4».

— Il comma 4 dell'art. 20 della legge n. 223/1991, è il seguente:

«4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti».

— L'art. 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), così recita:

«Art. 9-*bis (Disposizioni in materia di collocamento).* — 1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonché le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'art. 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.

4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima può altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato art. 5.

7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, può essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A quest'ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.

11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una più efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.

14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di centoquarantatre unità di cui due ufficiali, novanta unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.

15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonché contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

— Il comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 468 del 1997, è il seguente:

«4. I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilità cui il piano è collegato, previa relativa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già rilasciato la dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'organo che ha approvato il progetto».

Note all'art. 8:

— Il comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è il seguente:

«1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere *f), g)* e *h),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera *c),* delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere *a)* e *b).* Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11;

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera *a),* tramite strutture denominate «centri per l'impiego»;

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base si bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera *d),* funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, si veda in nota all'art. 2.

— Per il titolo del decreto interministeriale 21 maggio 1998, si veda in nota all'art. 2.

— Il comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 468 del 1997, è il seguente:

«4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997».

00G0121

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG, del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 699, del 10 marzo 2000, con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Cosenza ha comunicato che, a causa di un furto di atti pubblici e privati perpetrato da ignoti nella notte del 7 marzo 2000, ha dovuto interrompere il servizio al pubblico durante la giornata del successivo 8 marzo, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, per procedere alla ricognizione degli atti mancanti;

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Cosenza, durante la giornata dell'8 marzo 2000, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 20 marzo 2000

Il direttore regionale: SACCONE

00A3775

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 ottobre 1999.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Iodosorb». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 308/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive n. 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Visto le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità «Iodosorb», rilasciata alla società Perstorp AB;

Vista la domanda con la quale la società T.J. Smith & Nephew Limited ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale IODOSORB.

È apportata la seguente modifica:

nuovo titolare A.I.C.: T.J. Smith & Nephew Limited, PO Box 81, Hessle Road HU3 2BN - Hull (UK).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 27 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A3383

DECRETO 27 ottobre 1999.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zipzoc». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 309/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h,* legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità: «Zipzoc», rilasciata alla società Perstorp AB;

Vista la domanda con la quale la società T.J. Smith & Nephew Limited ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ZIPZOC.

È apportata la seguente modifica:

nuovo titolare AIC: T.J. Smith & Nephew Limited, PO Box 81, Hessle Road HU3 2BN - Hull (UK).

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 27 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

00A3382

DECRETO 7 marzo 2000.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Remicade» infliximab. (Decreto U.A.C. n. 98/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(1999) 2683 IT recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remicade» infliximab;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE, che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto l'art. 29, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il parere espresso in data 22/23 febbraio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Remicade» infliximab debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «Remicade» infliximab - nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa - 1 flacone di vetro (tipo I) da 2° ml - infusione endovenosa;

034528012/E (in base 10) - 10XQSD (in base 32).

Titolare:

Centocor B.V. Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden The Nederlands.

Art. 2.

La specialità medicinale è classificata in classe H.

Il prezzo massimo di cessione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.105.000 (ex factory, IVA esclusa).

Su tale prezzo la ditta è tenuta a praticare una riduzione del 10% sulle forniture agli ospedali.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.509.400 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 7 marzo 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A3875

DECRETO 24 marzo 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tiroide Bruco».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione datata 21 febbraio 2000 della ditta Opocrin S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Opocrin S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

TIROIDE BRUCO:

BB 50 compresse 0,15 g - A.I.C. n. 001661014;
AD 50 compresse 0,20 g - A.I.C. n. 001661026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2000

Il dirigente: GUARINO

00A3846

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 marzo 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residence», in Urbino.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative edilizie di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della sottoindicata società cooperativa edilizia, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

La societa cooperativa edilizia «Residence», con sede in Urbino, loc. Trasanni, costituita per rogito dott. Pasquale Venturini in data 6 agosto 1976, repertorio n. 617-251, registro imprese n. 787, della C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, BUSC n. 878/147481, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Pesaro, 22 marzo 2000

Il dirigente reggente: DELLA SANTINA

00A3874

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 marzo 2000.

Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» ed in particolare l'art. 52 che ha previsto che le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, affluiscono ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese da ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2002» che prevede nell'ambito del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» uno stanziamento complessivo di 6.763,680 miliardi per l'unità previsionale di base «Fondo per gli incentivi alle imprese»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativo alla «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000» che prevede, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo per gli interventi agevolati alle imprese, con uno stanziamento complessivo di 6.763,680 miliardi in termini di competenza;

Ritenuto opportuno ripartire lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;

Sentite le Commissioni parlamentari competenti;

Considerata l'opportunità di accogliere l'osservazione formulata dalla X Commissione permanente del Senato con la quale viene richiesto di destinare, nell'ambito delle risorse per il completamento degli interventi nelle zone terremotate in Campania e Basilicata ai sensi della legge n. 219/1981, congrue risorse per la prosecuzione dell'attività dei consorzi di sviluppo industriale nelle due regioni fino all'insediamento delle nuove aziende previste nei contratti d'area, destinando a tale intervento l'importo di 10 miliardi per l'anno 2000 compensando detto importo riducendo: di 5 miliardi l'intervento previsto per le agevolazioni per l'innovazione tecnologica, legge n. 46/1982, e di 5 miliardi l'intervento relativo alla ricerca mineraria e alla geotermia, legge n. 752/1982, articoli 9 e 17 e legge n. 896/1986, art. 20;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate, in termini di competenza, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli interventi agevolativi alle imprese è quella risultante dall'allegato 1.

Art. 2.

Le maggiori somme che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese per effetto di variazioni di bilancio saranno attribuite agli interventi di competenza.

Art. 3.

Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2000

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO *1*

Interventi per il settore commerciale (piano di gestione 01)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Agevolazioni al settore commerciale nell'intero territorio nazionale: legge 517/75, legge 77/97 e legge 887/82	333,6	0	0
Mercati agroalimentari: legge 41/86	128	0	0
Cofinanziamento programmi regionali commercio e turismo: legge 266/97	50	0	0
Cofinanziamento programmi regionali per interventi a favore dei CAT (Centri di assistenza tecnica): D.Lgs. 114/98 art.23	50	0	0
Incentivi fiscali al commercio: legge 449 art.11	250	0	0
Indennizzo per cessazione attività commerciale D.Lgs. 114/98 art. 25	100	0	0
TOTALE	911,6	0	0

Industria aeronautica (piano di gestione 02)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Interventi per l'aeronautica e per l'industria aerospaziale e duale: legge 808/85 e rif.ti, legge 140/99 art.1 lett. a) e b) ed art.2	1.142,8	1.228,8	1.266,8
TOTALE	1.142,8	1.228,8	1.266,8

Interventi per la ricerca e lo sviluppo (piano di gestione 03)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Agevolazioni per l'innovazione tecnologica: legge 46/82	25	98,5	0
TOTALE	25	98,5	0

Interventi di ristrutturazione e riconversione industriale (piano di gestione 04)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Incentivi per la razionalizzazione del settore siderurgico: legge 481/94	100,69	0	0
Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche: legge 181/89	50	0	0
Incentivi per la ristrutturazione e la riconversione industriale: legge 675/77	37	0	0
Interventi per la ristrutturazione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	140,4	10	0
Interventi per la riconversione produttiva dell'industria bellica: legge 237/93	25	5	0
TOTALE	353,09	15	0

Interventi nel settore minerario (piano di gestione 05)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Interventi per la ricerca mineraria e la geotermia: legge 752/82 artt.9 e 17 e legge 896/86 art.20	67,8	24	24
Contributi in c/interesse per investimenti minerari: legge 752/82 art.12	15	10	5
TOTALE	82,8	34	29

Interventi per le aree depresse (piano di gestione 06)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Incentivi alle attività produttive: legge 488/92	2.760,74	2800,0	600
Completamento degli interventi nelle zone terremotate in Campania e Basilicata: legge 219/81	86,650	209,6	0
Decreto legge 548/96 art. 5 Interventi per la prosecuzione dell'attività dei Consorzi di sviluppo industriale nelle aree di cui alla legge 219/81	10	0	0
Legge 434/97 Terremoto Marche e Umbria	150	0	0
TOTALE	3.007,39	3009,6	600

Imprenditoria femminile (piano di gestione 07)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Azioni positive per imprenditoria femminile: legge 215/92	320	17	17
TOTALE	320	17	17

Altri interventi (piano di gestione 08)

INTERVENTO	2000	2001	2002 e seguenti
Contributi in c/interesse alle imprese insediate nelle aree dei nuclei di industrializzazione di Belluno e Pordenone: legge 357/64	15	0	0
Incentivi automatici intero territorio: legge 266/97 art.8 comma 2	60	60	60
Legge 266/97 art. 14 Aree di degrado urbano	100	15	15
Legge 140/99 art. 8 Fondo per l'innovazione a fune	10	15	15
Legge 49/85 Marcora	48	15	0
TOTALE	233	105	90

Somme da trasferire alla Regioni:

a) ai sensi del D.P.C.M. adottato in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

	2000	2001	2002 e seguenti
TOTALE	688,000	688,000	688,000

b) ai sensi dell'articolo 7 comma 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488

	2000	2001	2002 e seguenti
TOTALE	0	150	0

00A3842

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto sociale della Bavaria Compagnia di assicurazioni S.p.a. (ora Italia assicurazioni S.p.a.), in Assago. (Provvedimento n. 01488).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, in particolare l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Bavaria Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Asiago Milanofiori, Strada 6, palazzo A13, ed i successivi provvedimenti autorizzativi nonché quelli di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista la delibera assunta in data 6 marzo 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Bavaria Compagnia di assicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 1 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Bavaria Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Assago, con la modifica apportata all'articolo:

Art. 1.

Modifica della denominazione sociale da Bavaria Compagnia di assicurazioni S.p.a. in Italia assicurazioni S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A3876

POLITECNICO DI TORINO

DECRETO RETTORALE 14 marzo 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del M.U.R.S.T. e, in particolare, gli articoli 6 e 16;

Visto l'art. 9.4 dello statuto vigente;

Vista la delibera del senato accademico del 20 settembre 1999 che ha approvato il nuovo testo dello statuto;

Vista la nota prot. 2388 dell'11 febbraio 2000 a firma del dirigente generale del M.U.R.S.T. - Dipartimento di autonomia universitaria e studenti, con la quale viene richiesto di apportare alcune modifiche al testo dello statuto al fine di consentire la formale approvazione dello stesso;

Vista la delibera del senato accademico del 29 febbraio 2000, con la quale sono state approvate le modifiche predisposte sulla base delle osservazioni ministeriali;

Vista la nota prot. 2388/b del 10 marzo 2000 a firma del dirigente generale del M.U.R.S.T. - Dipartimento di autonomia universitaria e studenti, che autorizza il Politecnico a provvedere ai successivi adempimenti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo provvedimento rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto del Politecnico di Torino, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

Torino, 14 marzo 2000

Il rettore: ZICH

POLITECNICO DI TORINO

STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO

Emanato con D.R. n. 216 del 14.03.2000, in vigore dal 14 marzo 20000

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1.1- Politecnico di Torino

1. Il Politecnico di Torino, nel seguito denominato Politecnico, è un'istituzione universitaria pubblica, indipendente da ogni orientamento religioso, ideologico e politico.
2. Il Politecnico, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Torino e può stabilire sedi decentrate, in Italia e all'estero.
3. Il Politecnico ha autonomia didattica e scientifica ed ha altresì autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti del proprio bilancio.

Art. 1.2 - Finalità Istituzionali

1. Il Politecnico fonda le proprie attività sulla produzione, attrazione e diffusione della conoscenza; ha come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello e la ricerca scientifica e tecnologica. In particolare:
   a) definisce le caratteristiche, le modalità e i contenuti dei corsi di istruzione universitaria nel rispetto delle norme vigenti;
   b) provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, con la finalità di fornire la cultura necessaria per il lavoro scientifico, tecnico e professionale;
   c) promuove il consolidamento del sistema della formazione superiore in cui attori diversi, pur nella loro specificità sono chiamati ad interagire in misura sempre più stretta;
   d) definisce e svolge programmi e progetti di formazione continua, formazione professionale, perfezionamento, specializzazione e aggiornamento;
   e) provvede all'orientamento professionale degli studenti, ai servizi finalizzati a favorire il loro inserimento qualificato nel mondo del lavoro e al monitoraggio dei loro specifici percorsi professionali;
   f) valorizza il patrimonio culturale rappresentato dai propri laureati e dalle loro esperienze professionali e ne promuove lo sviluppo; realizza idonee iniziative per conservare un legame culturale e personale con i propri laureati anche attraverso la creazione e la tenuta di apposite banche dati;
   g) promuove la creazione di nuova occupazione qualificata, in particolare per i propri laureati e dipendenti, anche mediante la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialità in settori ad alto contenuto tecnologico;
   h) promuove la ricerca fondamentale ed applicata e il relativo trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze; assicura il coordinamento e lo sviluppo di progetti di eccellenza a livello nazionale ed internazionale; favorisce l'acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate; valorizza le competenze presenti nell'Ateneo e le esigenze di sostegno e qualificazione della ricerca nei diversi settori scientifici e disciplinari; provvede ai servizi finalizzati al trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
   i) considera come proprio patrimonio le competenze professionali del suo personale e ne promuove lo sviluppo e la valorizzazione;
   j) instaura rapporti con Enti Pubblici e Privati fornendo loro supporti di elevata qualificazione scientifica e tecnologica;
   k) provvede all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

l) realizza servizi e produzioni sperimentali di beni ad elevato contenuto tecnologico;

m) compie attività strumentali alla realizzazione dei propri fini istituzionali;

n) svolge un ruolo primario di sostegno al processo di internazionalizzazione, attraverso azioni congiunte con Atenei, Istituzioni e Imprese straniere; sostiene iniziative di attrazione e scambio di studenti, docenti e Ricercatori; sviluppa la promozione di alleanze con altri soggetti finalizzata alla partecipazione a progetti internazionali di formazione e di ricerca;

o) contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, ad un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale, in una logica di apertura, confronto e collaborazione con gli altri attori sociali. Il Politecnico promuove annualmente una Conferenza aperta alle forze sociali e culturali interessate al confronto sui programmi svolti e sulle prospettive.

Art. 1.3 - Principi per la realizzazione delle finalità istituzionali

1. Il Politecnico di Torino opera per il raggiungimento delle proprie finalità, con il concorso responsabile degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, assumendo come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

2. Nella realizzazione delle finalità istituzionali, il Politecnico:

a) riconosce che l'attività didattica è indissociabile dall'attività di ricerca, affinché l'insegnamento segua l'evolversi della società e delle conoscenze scientifiche;

b) organizza lo svolgimento dell'attività didattica e le relative strutture nel rispetto del principio di libertà della scienza e del relativo insegnamento, secondo gli obiettivi definiti dall'Ateneo nel proprio programma di missione istituzionale e nei limiti derivanti dalla coerenza con i curricula didattici;

c) garantisce autonomia di ricerca alle strutture scientifiche e, nel rispetto del piano annuale delle ricerche da queste predisposto, libertà di ricerca ai docenti e Ricercatori;

d) garantisce al personale e agli studenti la partecipazione agli Organi di Governo secondo le norme del presente Statuto;

e) impronta la propria attività ai principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa;

f) favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei fini istituzionali, garantendo l'informazione all'interno dell'Ateneo ed assicurando una adeguata comunicazione all'esterno; a tale scopo è convocata, almeno una volta l'anno, una Conferenza di Ateneo aperta a tutto il personale;

g) promuove la qualità nelle attività di ricerca, di didattica, di servizio e amministrazione mediante gli opportuni strumenti di gestione e di verifica ed anche attraverso specifiche forme di incentivazione del personale, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 1. 4 - Modalità per la realizzazione delle finalità istituzionali

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali il Politecnico interagisce, anche attraverso Convenzioni, Contratti e Consulenze, con il contesto socio-economico ed in particolare con quei soggetti pubblici e privati titolari di preminenti interessi nell'ambito della formazione e della ricerca, con l'obiettivo di:

   - raccordare i propri percorsi formativi con l'evoluzione della società e del mondo del lavoro;
   - arricchire l'interscambio di conoscenza;

- integrare, nel processo di crescita della conoscenza, le culture che si sviluppano all'esterno;
- comprendere, interpretare, anticipare i fabbisogni di formazione e di ricerca.

In particolare il Politecnico interagisce :

a) con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica:
   - per la gestione del complesso di attività ovvero di iniziative ed attività specifiche, mediante accordi di programma finalizzati alla acquisizione di risorse finanziarie per il funzionamento;
   - per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche;
   - per il finanziamento dei piani di sviluppo;

b) con altre Università e con Enti Pubblici e Privati per la promozione, la organizzazione e la fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio;

c) con altre Università ed Enti per attivare collaborazioni e istituire strutture per attività di comune interesse;

d) con Enti ed Istituzioni competenti in materia di diritto allo studio per il coordinamento dei rispettivi interventi;

e) con Enti ed Istituzioni competenti alla fornitura di servizi per l'orientamento degli studenti e per l'orientamento professionale.

2. Per la realizzazione degli scopi istituzionali il Politecnico può partecipare o promuovere la costituzione di Società, Consorzi e Fondazioni.
3. Il Politecnico può attivare contratti, nel rispetto della normativa vigente e di riferimento, di diritto privato a tempo determinato per la nomina di Docenti e Ricercatori di Ateneo e Consiglieri Scientifici in possesso di competenze di alta qualificazione scientifica riconosciuta internazionalmente.

Art. 1.5 - Diritto allo studio

1. Il Politecnico, nell'ambito delle proprie competenze, ha l'obiettivo della tutela del diritto allo studio universitario, al fine di garantire l'equità ed il miglioramento dell'efficacia del sistema universitario.
2. Il Politecnico realizza servizi e interventi per il diritto allo studio, compresa la gestione di residenze universitarie, anche sulla base di accordi e convenzioni con gli Enti territoriali competenti.
3. Servizi e interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, in particolare se privi di mezzi, e sono finalizzati anche allo sviluppo della mobilità internazionale degli studenti.
4. Il Politecnico provvede, eventualmente in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni, ai servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di sostegno e di orientamento per gli studenti.
5. Il Politecnico favorisce, anche con adeguato sostegno finanziario, attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
6. Il Politecnico può istituire borse di studio e sussidi finalizzati a sostenere:
   - giovani che abbiano acquisito un titolo presso l'Ateneo
   - tirocini pratici anche all'estero
   - periodi di studio e tesi svolte fuori sede

La disciplina di questi interventi è dettata da apposito regolamento.

7. Il Politecnico attiva, sulla base di apposito Regolamento, forme di collaborazione degli studenti nelle attività connesse con i servizi di supporto alla didattica e al diritto allo studio.
8. Le tasse e i contributi per la frequenza dei corsi di studio sono determinati tenendo conto della condizione economica e del merito degli studenti.
9. Il Politecnico adotta le misure utili a rendere effettivo il diritto degli studenti portatori di handicap a partecipare alle attività didattiche, di ricerca e culturali, ed a fruire dei servizi dell'Ateneo.

Art. 1.6 - Organizzazione

1. L'organizzazione del Politecnico è improntata ai seguenti principi:
   a) distinzione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, riservando:
      - agli Organi di Governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti;
      - al Direttore Amministrativo, ai Dirigenti e agli altri soggetti preposti a unità organizzative la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

   b) conseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità rispetto ai compiti e ai programmi di attività;
   c) responsabilizzazione del personale;
   d) collegamento delle attività degli uffici, delle strutture e dei servizi mediante idonee reti informatiche, in un'ottica di efficace comunicazione interna ed esterna.

Art. 1.7 - Gestione delle risorse umane

1. Nella gestione delle risorse umane, il Politecnico:
   a) garantisce parità e pari opportunità;
   b) provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale al fine della valorizzazione delle professionalità;
   c) favorisce l'istituzione ed il funzionamento di Associazioni per la promozione di servizi culturali e ricreativi per il personale.
2. Il Politecnico recluta i Professori e i Ricercatori, secondo le modalità definite dai Regolamenti di Ateneo, sulla base dei seguenti principi:
   a) soddisfacimento delle prioritarie esigenze della didattica e della ricerca;
   b) adeguata pubblicità delle valutazioni comparative;
   c) adozione di criteri di comparazione oggettivi e trasparenti;
   d) rapidità dello svolgimento dei procedimenti di valutazione comparativa.
3. Il Politecnico recluta il Personale Tecnico e Amministrativo e i Dirigenti, secondo modalità definite dai Regolamenti di Ateneo, sulla base dei seguenti principi:
   a) adeguata pubblicità della selezione;
   b) imparzialità, economicità e rapidità di svolgimento delle procedure di selezione;

c) adozione di metodi di selezione oggettivi e trasparenti;

d) composizione delle Commissioni selezionatrici con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

4. Il Politecnico, con modalità da definire nel Regolamento Generale di Ateneo, può attivare rapporti di lavoro autonomo di durata non superiore a cinque anni, per acquisire competenze specifiche non disponibili all'interno o per sopperire ad esigenze organizzative a carattere transitorio.

Art. 1.8 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento del Politecnico di Torino sono costituite dalle assegnazioni ordinarie dello Stato, dai trasferimenti statali e di altri Enti Pubblici e Privati, dalle tasse e dai contributi degli iscritti ai corsi di studio, dai proventi derivanti da prestazioni e dalla vendita di beni e servizi, nonché da redditi patrimoniali, lasciti e donazioni.

2. Per le spese in conto capitale il Politecnico può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti, leasing ed altre forme di indebitamento garantendo le condizioni di equilibrio economico e finanziario su scala pluriennale, attraverso la predisposizione di piani di investimento. Il regolamento di contabilità definisce i limiti all'indebitamento, in relazione alle risorse dell'Ateneo complessivamente disponibili.

TITOLO 2 - ORGANI DI GOVERNO DEL POLITECNICO

Art. 2.1 – Organi di Governo

Sono Organi di Governo del Politecnico: Rettore, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

Art. 2.2 - Rettore

Il Rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge ed è garante della libertà di ricerca e di insegnamento, della libertà di studio e dei diritti di tutti i dipendenti e studenti del Politecnico di Torino.

1. Spetta al Rettore:

a) convocare e presiedere il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, definendo l'ordine del giorno delle riunioni, e provvedere alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi del Politecnico;

c) esercitare l'autorità disciplinare sul personale docente e ricercatore nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

d) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale;

e) stipulare contratti e convenzioni;

f) emanare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ateneo;

g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme di legge e da quelle inerenti l'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

h) in caso di necessità ed indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico sottoponendoli, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

2. Il Rettore dura in carica quattro anni e viene eletto fra i Professori di Prima Fascia in seguito alla presentazione di candidature ufficiali. Il Rettore è nominato dal Ministro.

   L'elettorato attivo è costituito:

   a) dai Professori di Ruolo di Prima e Seconda Fascia e dai Ricercatori confermati;

   b) dai Ricercatori non confermati;

   c) dal personale tecnico ed amministrativo;

   d) dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;

   e) dai rappresentanti degli studenti in seno agli organi ed alle strutture del Politecnico.

   Il voto espresso dalle componenti di cui ai punti b), c), d) ed e) sarà pesato, rispetto a quello dei Professori di Ruolo e dei Ricercatori confermati, secondo criteri fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.

   In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui ai punti b), c), d) ed e) non dovranno superare il quindici per cento dei voti esprimibili da parte di tutti i Professori di Ruolo e i Ricercatori confermati.

   Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% dei voti equivalenti

esprimibili. In caso di mancata elezione si procederà ad un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale.

Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo.

Al terzo turno la votazione è comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio o l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili.

In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste dal Regolamento Generale d'Ateneo.

3 Il Rettore designa un Prorettore, scelto tra i Professori di Ruolo di Prima Fascia. Il Prorettore è nominato dal Ministro. Il Prorettore sostituisce il Rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Nel quadro di un programma coordinato di attività, il Rettore può delegare proprie funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, con esclusione di quelle attinenti ai punti a), c), ed f), ad altri Professori di Prima Fascia. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale.

Art. 2.3 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento del Politecnico per l'esercizio della autonomia universitaria. In tal senso:

- elabora le indicazioni programmatiche per la predisposizione del bilancio di previsione,
- fornisce indicazioni programmatiche alle strutture del Politecnico per la predisposizione dei rispettivi piani di attività.

Spetta in particolare al Senato Accademico:

a) approvare ogni due anni il programma di missione dell'Ateneo;

b) coordinare le attività fra strutture didattiche e di ricerca, fornendo linee di indirizzo che tengano conto delle proposte e dei pareri eventualmente formulati dal Comitato Paritetico per la Didattica; deliberare l'attivazione o la soppressione di strutture didattiche e di ricerca;

c) individuare le linee per la definizione dell'organico di Ateneo, sentite le strutture didattiche, i Dipartimenti e il Direttore Amministrativo;

d) determinare i criteri oggettivi per la distribuzione delle risorse umane e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

e) determinare criteri e modalità di valutazione dell'attività didattica e scientifica, individuandone linee e sedi di applicazione;

f) modificare lo Statuto secondo le procedure previste nel presente Statuto;

g) approvare, su proposta delle strutture didattiche, il Regolamento Didattico di Ateneo;

h) approvare il Regolamento Generale di Ateneo;

i) deliberare la costituzione di Commissioni con funzioni consultive, di durata temporanea o permanente, tra le quali il Comitato di Coordinamento Interfacoltà formato dai Presidi delle Facoltà dell'Ateneo;

j) approvare, su proposta dei Dipartimenti, l'attivazione di contratti di diritto privato di cui al comma 3 del precedente art. 1.4;

k) individuare tematiche di ricerca di particolare interesse per l'Ateneo e mettere in atto azioni di sostegno e di indirizzamento della ricerca;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Senato Accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno quattro volte l'anno ed all'occorrenza in via straordinaria. Il Senato Accademico è comunque convocato dal Rettore quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata. Le norme per il funzionamento del Senato Accademico sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Senato Accademico è composto da:

a) Rettore;

b) Prorettore;

c) Presidi delle Facoltà attivate nel Politecnico;

d) Direttore della Scuola di Dottorato di cui al successivo art. 4.1;

e) tre Professori di I fascia, tre Professori di II fascia e due Ricercatori, eletti ciascuno dalla propria categoria;

f) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

g) un rappresentante degli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca o ai corsi di specializzazione (terzo livello);

h) da tre a cinque rappresentanti degli Studenti.

I membri di cui ai punti e), f) e g) sono eletti dalle rispettive categorie.

Le componenti di cui al punto e) saranno incrementate in maniera tale da risultare comunque superiori del 20% arrotondato all'intero superiore della somma dei componenti di cui alle lettere c) e d). Il regolamento Generale di Ateneo disciplina le modalità di attribuzione alle diverse categorie dei componenti di cui alla lettera e) eccedenti il numero di otto.

I membri di cui al punto h) sono eletti secondo le modalità previste dalle norme per le elezioni delle rappresentanze studentesche.

Fanno inoltre parte del Senato Accademico a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

i) il Direttore Amministrativo, che è anche il Segretario del Senato Accademico;

j) due membri nominati dal Ministro, su terne proposte dal CNEL, uno appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;

k) un membro nominato dal Ministro, su una terna proposta dal CNR;

l) un membro designato dalla Regione Piemonte;

m) un membro designato dalla Provincia di Torino;

n) un membro designato dal Comune di Torino;

o) un membro designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Torino.

4. Il Senato Accademico dura in carica quattro anni ed il suo mandato coincide con quello del Rettore.

Art. 2.4 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce obiettivi e programmi della gestione amministrativa e verifica la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

   Per le deliberazioni che implicano valutazioni incidenti sulla attività didattica e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione si attiene alle indicazioni programmatiche del Senato Accademico.

   Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione, predisposto secondo le linee programmatiche del Senato Accademico, e il conto consuntivo;

b) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile e mobile;

c) definire l'organico di Ateneo entro le linee individuate dal Senato Accademico;

d) individuare gli uffici di livello dirigenziale e le relative funzioni;

e) assegnare le risorse alle unità organizzative;

f) assegnare alle Facoltà e alle Scuole, sentito il Senato Accademico, le risorse finanziarie destinate ai budget di competenza;

g) approvare i contratti e le convenzioni;

h) approvare il Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, di cui al successivo art. 6.1;

i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

j) attribuire e revocare l'incarico di Direttore Amministrativo;

k) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali, su proposta del Direttore Amministrativo;

l) esercitare ogni altra funzione di indirizzo in relazione alla gestione amministrativa e finanziaria;

m) determinare criteri e modalità di valutazione dell'attività tecnico-amministrativa;

n) individuare la struttura competente per i procedimenti disciplinari.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

   a) il Rettore;

   b) il Prorettore;

   c) il Direttore Amministrativo;

   d) due rappresentanti dei Direttori di Dipartimento;

   e) due rappresentanti dei Professori di Ruolo di Prima Fascia;

   f) due rappresentanti dei Professori di Ruolo di Seconda Fascia;

   g) due rappresentanti dei Ricercatori;

   h) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

   i) da tre a quattro rappresentanti degli Studenti;

l) rappresentanti di altri Enti Pubblici e Privati, qualora concorrano alle spese di funzionamento del Politecnico con un contributo annuo non inferiore ad un ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I membri di cui al punto d) sono eletti nel corso di un'apposita riunione del Collegio dei Direttori di Dipartimento.

I membri di cui ai punti e), f), g) ed h) sono eletti dalle rispettive categorie.

I membri di cui al punto i) sono eletti secondo le modalità previste dalle norme per le elezioni delle rappresentanze studentesche.

I membri di cui al punto l) non possono superare le quattro unità. L'ammissione di queste rappresentanze è comunque soggetta ad una motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

Il numero dei membri di cui al punto e) sono aumentati di una unità nel caso in cui i membri di cui al punto l) siano almeno tre.

Il numero dei membri di cui al punto f) sono aumentati di una unità nel caso in cui i membri di cui al punto l) siano in numero di quattro.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e viene rinnovato alla metà del mandato del Senato Accademico.

Art. 2.5 - Cariche elettive nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione

1. Possono essere eletti nel Senato Accademico o nel Consiglio di Amministrazione i Professori di Ruolo ed i Ricercatori che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
2. Esiste incompatibilità tra le cariche di membro del Senato Accademico e membro del Consiglio di Amministrazione.
3. I membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Rettore.

TITOLO 3 - COMITATO PARITETICO PER LA DIDATTICA

Art. 3.1 - Comitato Paritetico

1. Per cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti dalle strutture didattiche e dalle strutture che operano nell'ambito del diritto allo studio è costituito il Comitato Paritetico per la Didattica. Esso opera entro i limiti e con le modalità di seguito specificate.
2. I compiti del Comitato sono:
   a) organizzare un osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività didattiche e sovraintendere al suo funzionamento;
   b) svolgere un monitoraggio sul processo di insegnamento-apprendimento, osservarne i metodi e gli effetti, proporre azioni specifiche per il miglioramento;
   c) svolgere un monitoraggio sulle azioni finalizzate al miglioramento della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, e a supporto del diritto allo studio;
   d) fornire eventuali proposte e pareri in ordine al coordinamento tra strutture didattiche;
   e) redigere una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti;
   f) svolgere funzioni di garanzia nei confronti delle segnalazioni che pervengano dagli studenti in ordine a eventuali situazioni e comportamenti ritenuti lesivi dei loro diritti.
3. Al fine di contribuire al miglioramento della didattica e dei servizi forniti agli studenti, il Comitato Paritetico per la Didattica può formulare pareri e proposte agli organi competenti del Politecnico sulle materie che riguardano gli studenti. Gli organi ai quali tali pareri e proposte sono indirizzate sono tenuti a dare risposte entro i termini, con le modalità e le verifiche previste nel Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Comitato Paritetico per la Didattica è composto da un numero uguale di docenti (Professori e Ricercatori) e di studenti. I membri sono designati su base elettiva.

   Il Comitato nomina nel suo seno un Presidente, scelto tra i Professori, ed un Vicepresidente scelto tra gli studenti.
5. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce la composizione, le norme per la elezione dei membri e le norme generali di funzionamento del Comitato Paritetico per la Didattica.
6. Il Comitato nomina un referente per le funzioni di garanzia denominato "Garante degli Studenti", scelto tra i Professori di I fascia dell'Ateneo esterni al Comitato Paritetico per la Didattica.
7. Il Garante degli Studenti, sulla base del monitoraggio e delle segnalazioni pervenute da parte degli studenti, propone al Comitato le opportune iniziative.

   Per le questioni di riservatezza personale il Garante degli Studenti riferisce direttamente al Rettore circa gli opportuni provvedimenti da adottare.

TITOLO 4 - STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 4.1 - Principi generali

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche il Politecnico è articolato in Facoltà, in Scuole e nelle altre strutture didattiche previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, tra le quali la Scuola di Dottorato che ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività formative relative ai Dottorati di Ricerca.

   Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina la costituzione ed il funzionamento delle Scuole e delle altre strutture didattiche; tale disciplina potrà essere integrata da regolamenti specifici.

2. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca il Politecnico è articolato in Dipartimenti. Questi possono essere a carattere interateneo.

3. Per attività di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Dipartimenti, il Senato Accademico può deliberare, su proposta dei Dipartimenti interessati, la costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca.

   Il personale, le risorse finanziarie e di spazi per lo svolgimento dell'attività devono essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del Centro. Le modalità per la costituzione di questi centri sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

4. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale per i Dipartimenti e per l'Amministrazione del Politecnico, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di Centri di Servizio. Le modalità per la costituzione di questi centri sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 4.2 - Facoltà

1. La Facoltà ha come compiti principali:
   a) la redazione della proposta annuale sull'evoluzione della offerta formativa;
   b) la gestione del budget di Facoltà attraverso la programmazione delle attività didattiche nel quadro delle risorse assegnate con l'obiettivo di ottimizzare il servizio fornito in relazione alle risorse disponibili;
   c) il coordinamento, l'indirizzo e la verifica sulle attività didattiche, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dal Comitato Paritetico per la Didattica;
   d) l'attivazione delle procedure concorsuali e la chiamata dei Professori di Ruolo e dei Ricercatori, esercitata sulla base del principio del Consiglio Ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato, sentiti i Dipartimenti interessati, laddove tale prerogativa non sia esercitata dal Dipartimento o da una federazione di Dipartimenti secondo modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo con attenzione alle singole strutture didattiche;
   e) le proposte concernenti le parti di propria competenza del Regolamento Didattico di Ateneo;
   f) il conferimento di titoli di studio di I e II livello ad honorem e alla memoria.

2. Sono Organi della Facoltà:
   a) Preside;
   b) Consiglio di Facoltà;
   c) Consiglio di Presidenza;
   d) Consigli di Corso di studio eventualmente accorpati in Consigli di Settore, ove istituiti;

3. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Presidenza, definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà.

   Il Preside dura in carica quattro anni. Il mandato del Preside viene rinnovato a metà del mandato del Senato Accademico.

   Il Preside designa tra i Professori di Ruolo di Prima Fascia un Preside Vicario che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Preside Vicario è nominato dal Rettore.

   Il Preside può delegare parte delle sue funzioni ad altri Professori di Ruolo, con le modalità previste dal Regolamento di Facoltà.

   Il Preside viene eletto fra i Professori di Prima Fascia ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo è costituito:

   a) dai Professori di Ruolo;

   b) dai Ricercatori confermati;

   c) dai Ricercatori non confermati;

   d) dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà.

   Il voto espresso dalle componenti di cui ai punti c) e d) sarà pesato, rispetto a quello dei Professori di Ruolo e dei Ricercatori confermati, secondo criteri fissati dal Regolamento Generale di Ateneo.

   In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto delle componenti di cui ai punti c) e d) non dovranno superare il quindici per cento dei voti esprimibili da parte di tutti i Professori di Ruolo e Ricercatori confermati aventi diritto.

   Il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% dei voti equivalenti esprimibili. In caso di mancata elezione si procederà ad un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale.

   Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo.

   Al terzo turno la votazione è comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio o l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili.

   In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste dal Regolamento Generale d'Ateneo.

4. Il Consiglio di Facoltà è composto dai Professori di Ruolo e dai Ricercatori confermati che hanno afferenza primaria alla Facoltà. Ne fa anche parte una rappresentanza degli studenti. Il Regolamento di Facoltà disciplina modalità di funzionamento della Facoltà e la consistenza delle rappresentanze che ne fanno parte.

5. I Consigli deliberano nel rispetto del principio del Consiglio Ristretto a categorie non inferiori a quella cui è riferita la deliberazione.

Art. 4.3 - Dipartimenti

1. Ogni Dipartimento ha come scopo l'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti, anche se afferenti a Facoltà diverse.

   I Dipartimenti:

   a) promuovono e coordinano le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e Ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi ai programmi di ricerca comuni;

   b) organizzano le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni;

   c) propongono al Senato Accademico l'attivazione di contratti con Consiglieri Scientifici;

   d) con il fine di ottenere una equilibrata distribuzione del carico didattico, concorrono alla attribuzione degli incarichi didattici, sulla base delle richieste e delle indicazioni delle strutture didattiche;

   e) provvedono di norma alla chiamata dei Professori di Prima o Seconda Fascia per i settori scientifico-disciplinari afferenti o affini;

   f) propongono, singolarmente o in federazione, l'attivazione delle procedure concorsuali e la chiamata dei Professori di Ruolo e dei Ricercatori, eseguita sulla base del principio del Consiglio Ristretto a categorie non inferiori a quella del chiamato, secondo modalità definite dal Regolamento Generale di Ateneo, prestando attenzione alle singole strutture didattiche;

   g) hanno competenza per la selezione, ai fini della assunzione, del personale tecnico.

   Al Dipartimento afferiscono i Professori, i Ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo dei settori di ricerca e delle attività connesse al Dipartimento. Ai singoli Professori e Ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra i Dipartimenti secondo modalità previste nel Regolamento Generale di Ateneo.

2. Sono Organi del Dipartimento: Direttore, Consiglio e Giunta.

3. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio tra i Professori di Prima Fascia. In casi eccezionali di mancanza o di impedimento il Direttore può essere eletto tra i Professori di Ruolo di Seconda Fascia. Il Direttore del Dipartimento è nominato con decreto del Rettore.

   Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procederà ad un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale.

   Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% degli aventi diritto e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in Ruolo.

   Al terzo turno la votazione è comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio o l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% degli aventi diritto.

   In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste dal Regolamento Generale d'Ateneo.

   Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; è responsabile delle attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento,

delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli Organi di Governo, esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Direttore dura in carica quattro anni. Il mandato dei Direttori coincide con quello del Consiglio di Amministrazione.

Salvo che ai fini della rappresentanza di cui all'art. 2.4 , comma 2, lettera d), la carica di Direttore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore designa tra i Professori di Ruolo un ViceDirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato da un Segretario Amministrativo che ha compiti di coordinamento e verifica delle attività del personale amministrativo e di promozione di iniziative volte a migliorare la funzionalità della struttura. Il Segretario Amministrativo è responsabile dei procedimenti amministrativi. L'incarico di Segretario Amministrativo è attribuito dal Direttore Amministrativo, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento, ad un funzionario in possesso dei requisiti richiesti.

4. Il Consiglio è l'Organo che indirizza e programma le attività del Dipartimento, e ne approva il bilancio preventivo e consuntivo. Fanno parte del Consiglio i Professori di Ruolo, i Ricercatori e il Segretario Amministrativo.

   Ne fanno inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato afferenti al Dipartimento. Possono anche farne parte i Consiglieri Scientifici ed una rappresentanza di studenti.

   Le modalità di funzionamento del Consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel Regolamento del Dipartimento.

   Il Consiglio può delegare specifiche competenze alla Giunta.

5. La Giunta è l'Organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte Professori di Ruolo, Ricercatori, Personale Tecnico ed Amministrativo ed il Segretario Amministrativo.

   Composizione della Giunta, durata del mandato, modalità di elezione e di funzionamento sono normate dal Regolamento del Dipartimento.

Art. 4.4 - Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è composto dai Direttori di Dipartimento e dai Presidenti dei Centri di Gestione Autonoma.
2. Il Collegio svolge il ruolo di coordinamento tra i dipartimenti e tra questi e gli altri Centri di Gestione Autonoma, per le materie di comune competenza. Il Collegio svolge inoltre un ruolo di collegamento tra l'Amministrazione e i singoli Dipartimenti e Centri per le materie di interesse generale.
3. Il Collegio svolge funzione di consulenza nei confronti del Senato Accademico, per materie relative alla ricerca, e del Consiglio di Amministrazione e dà pareri al Consiglio di Amministrazione sulle materie specificate nel Regolamento Generale di Ateneo. In particolare, il Collegio partecipa alla procedura di valutazione per l'istituzione di nuovi Dipartimenti e Centri, dando pareri al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.
5. Il Collegio opera secondo un proprio regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO 5 - AMMINISTRAZIONE

Art. 5.1 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Politecnico è diretta ad assicurare i servizi amministrativi e tecnici necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali ed è svolta dalla Amministrazione Centrale e dai Centri di Gestione Autonoma tramite strutture amministrative e tecniche.
2. L'attività amministrativa del Politecnico si ispira ai principi della:
   - pubblicità e trasparenza degli atti;
   - semplicità e snellezza delle procedure;
   - responsabilità individuale nella attuazione delle decisioni commisurata al livello operativo.

Art. 5.2 - Strutture amministrative e tecniche

1. Le strutture amministrative e tecniche del Politecnico sono organizzate in Servizi e Uffici, collocati entro l'Amministrazione Centrale o entro i Centri di Gestione Autonoma.
2. I responsabili dei Servizi e degli Uffici riferiscono e rispondono al Rettore e al Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva attribuzione.
3. Per questioni gestionali di particolare complessità e di interesse generale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico o del Direttore Amministrativo, può deliberare la costituzione di Centri di Servizio e Gestione, da porre alle dirette dipendenze del Rettore o del Direttore Amministrativo, definendone le funzioni, le modalità operative e la durata.

Art. 5.3 - Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è preposto alle strutture amministrative e tecniche finalizzate all'attività amministrativa e alla organizzazione e gestione dei servizi generali.
2. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ad un dirigente dell'Ateneo o di altra Sede universitaria, ovvero di altra Amministrazione Pubblica, o a soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, con motivata delibera che dovrà evidenziare le competenze professionali maturate dal candidato. L'incarico è attribuito a tempo determinato; di norma è sincronizzato con il mandato del Rettore e può essere rinnovato.
3. Il Direttore Amministrativo:
   a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione nelle materie di sua competenza;
   b) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dal Consiglio di Amministrazione; attribuisce ai Dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce con i Dirigenti gli obiettivi da conseguire e le risorse connesse con la loro realizzazione;
   c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
   d) adotta gli altri provvedimenti amministrativi, ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai Dirigenti e salvo quanto previsto all' art. 5.7.;
   e) dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei Dirigenti, delle misure correlate alla responsabilità dirigenziale;
   f) richiede direttamente pareri agli Organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli Organi di controllo sugli atti di competenza;
   g) assicura una adeguata comunicazione delle iniziative programmate; a tal fine è prevista almeno una volta l'anno una riunione aperta a tutto il personale tecnico e amministrativo.

4. Il Direttore Amministrativo riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta in tutti i casi in cui il Consiglio lo richieda.

Art. 5.4 - Dirigenti

I Dirigenti si distinguono in Amministrativi e Tecnici.

I Dirigenti:

a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Direttore Amministrativo, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

b) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore Amministrativo;

c) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Amministrativo;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali affidati ai propri uffici.

Art. 5.5 - Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso indetto dal Politecnico, ovvero per concorso indetto da più Atenei tra loro consorziati, sulla base di appositi accordi
2. I procedimenti di selezione ed i requisiti per l'accesso sono definiti, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti principi:

   a) alta qualificazione documentabile in termini di studi compiuti, formazione ricorrente, documenti prodotti;

   b) specifica esperienza professionale maturata nell'Amministrazione o nell'Ente di appartenenza;

Art. 5.6 - Assunzioni di Dirigenti con contratto a termine di diritto privato

1. L'assunzione di Dirigenti con contratto a termine di diritto privato avviene secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo, sulla base dei seguenti principi:

   a) le assunzioni a termine non possono superare il contingente definito dal Consiglio di Amministrazione;

   b) il dirigente da assumere deve essere in possesso di particolare qualificazione professionale, comprovata dall'esercizio di funzioni dirigenziali in organismi od Enti Pubblici o Privati per almeno cinque anni, ovvero dalla particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro;

   c) la selezione del dirigente da assumere avverrà mediante apposita procedura selettiva eventualmente affidata ad organismo specializzato esterno e, altresì, mediante individuazione e comparazione di candidati la cui competenza sia già nota all'Amministrazione;

   d) individuazione di candidati già conosciuti dall'Amministrazione ovvero mediante l'assunzione del candidato individuato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Amministrativo;

   e) il livello del trattamento economico è riferito al CCNL dei Dirigenti delle Università con la possibilità di incrementarlo in relazione alla specifica qualificazione professionale e alle condizioni di mercato, tenendo conto della temporaneità del rapporto.

Art. 5.7 - Esercizio delle funzioni relative allo stato giuridico dei Docenti e Ricercatori

Gli atti relativi allo stato giuridico ed economico dei Professori universitari e dei Ricercatori del Politecnico sono di competenza del Rettore.

TITOLO 6 - AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 6.1 - La gestione economico finanziaria delle risorse ed il bilancio

1. Il Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina i criteri e le modalità della gestione finanziaria e contabile del Politecnico. Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
2. Il Politecnico di Torino adotta lo strumento del controllo di gestione al fine del raggiungimento di una approfondita conoscenza della struttura dei costi, dei ricavi e delle modalità d'impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Ateneo. L'attività di controllo di gestione è gestita da uno specifico ufficio dell'Amministrazione centrale, sotto la responsabilità del Direttore Amministrativo, che sottopone periodicamente agli Organi di Ateneo gli esiti di tale attività.
3. Il Politecnico utilizza criteri di ripartizione delle risorse tra Amministrazione Centrale e Centri autonomi di Gestione, coerenti con le linee di sviluppo dell'Ateneo, che premino i risultati nello svolgimento dei compiti istituzionali e la capacità di autofinanziamento e che salvaguardino l'esigenza di promuovere opportunità equamente distribuite nei diversi settori.
4. L'impiego delle risorse e la relativa distribuzione all'interno dell'Ateneo sono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del loro impiego.
5. Il bilancio di esercizio ha lo scopo di fornire periodicamente il risultato economico conseguito e la connessa composizione del patrimonio, in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
6. Il regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e Contabilità definirà i tempi e le procedure di passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica, nonché le modalità per la redazione e l'approvazione dei documenti di budget e del bilancio di esercizio.

Art. 6.2 - Centri Autonomi di Gestione

1. Ai Dipartimenti, ai Centri Interdipartimentali di Ricerca ed ai Centri di Servizi e Gestione è attribuita autonomia finanziaria e di spesa. Il Consiglio di Amministrazione può individuare anche Centri di Gestione ai quali non è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.
2. Le norme che regolano il funzionamento di tutti i Centri di Gestione sono contenute nel Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di cui all'art.6.1.
3. Le strutture amministrative e tecniche collocate entro i Centri Autonomi di Gestione e il relativo personale, sono posti alle dipendenze del Responsabile di ciascun Centro. I Segretari Amministrativi assicurano un efficace collegamento tra l'attività dei Centri medesimi e le linee generali dell'attività di gestione dell'Amministrazione centrale. Essi dipendono dal responsabile del rispettivo Centro e rispondono al Direttore Amministrativo della corretta applicazione delle procedure, dei regolamenti e degli indirizzi generali relativi alla gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo.

TITOLO 7 - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 7.1 - Regolamenti

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene, oltre a quelle previste dal presente Statuto, tutte le norme relative alla organizzazione generale del Politecnico ed alle modalità di elezione degli Organi di Governo di cui al titolo 2.

   Il Regolamento Generale di Ateneo è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facoltà, il Consiglio della Scuola di Dottorato ed i Consigli di Dipartimento.

2. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i Corsi per i quali il Politecnico rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative.

   Il Regolamento Didattico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche.

3. I Regolamenti delle Facoltà e delle Scuole sono emanati dal Rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi Consigli di Facoltà e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 5.

4. I Regolamenti dei Dipartimenti sono emanati dal Rettore, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei rispettivi Consigli di Dipartimento e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 5.

5. I Regolamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 prima della emanazione, sono trasmessi al Senato Accademico per il controllo di legittimità e di merito da esercitarsi entro il termine perentorio di novanta giorni, nella forma della richiesta motivata di riesame. Il Senato Accademico può, per una sola volta, rinviare i Regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli Organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti. Quando tale maggioranza qualificata non sia stata raggiunta le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 7.2 - Validità delle deliberazioni

Le adunanze degli Organi sono valide, di norma, quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo; il Regolamento Generale di Ateneo può prevedere deroghe a questa norma. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto.

Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.

Art. 7.3 - Pubblicità dei verbali

I verbali delle adunanze degli Organi del Politecnico sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

TITOLO 8 - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 8.1 - Valutazione delle attività

1. Il Politecnico promuove un'azione sistematica di valutazione per verificare la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della gestione amministrativa, la produttività della ricerca scientifica e della didattica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce a tal fine una struttura di valutazione interna ai sensi delle norme vigenti denominata "Nucleo di Valutazione di Ateneo".
3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, composto da nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, si articola in sezioni, ciascuna delle quali può avvalersi di esperti.
4. La struttura di valutazione interna opera in posizione di autonomia, rispondendo agli Organi di Governo ed ha l'obbligo di fornire le informazioni e i dati richiesti, alle scadenze previste, al MURST ed al Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario.
5. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, avvalendosi del Comitato Paritetico per la Didattica, acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche.
6. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo verifica l'attività didattica dei docenti ai fini dell'erogazione delle incentivazioni secondo le disposizioni di legge.
7. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce alla struttura di valutazione interna le risorse di personale necessarie per il suo funzionamento.
8. La struttura di valutazione interna acquisisce i dati e le informazioni di riferimento delle attività di valutazione definiti a livello nazionale, con le eventuali integrazioni definite dal Senato Accademico secondo le modalità di cui all'art. 2.3, comma 1, lettera e).
9. La struttura di valutazione interna ha accesso ai documenti e dati necessari alla propria attività e riferisce periodicamente agli Organi di Governo.

TITOLO 9 – MODIFICHE DI STATUTO

Art. 9.1 - Riforme Statutarie Organiche

Le Riforma Statutarie Organiche e le modifiche statutarie relative alla composizione e ai compiti degli Organi di Governo di cui al titolo secondo dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico nel rispetto della normativa vigente, previa consultazione dell'Ateneo mediante un referendum, al quale partecipano:

- i Professori di Ruolo e i Ricercatori confermati;
- i Ricercatori non confermati;
- il personale tecnico-amministrativo.

Per le ultime due componenti il voto espresso è pesato con le stesse modalità utilizzate per le elezioni del Rettore.

Il referendum è preceduto da una Conferenza di Ateneo aperta a tutto il personale, volta ad illustrare le modifiche oggetto del referendum stesso.

Il referendum è valido se si raggiunge una percentuale superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili.

Le proposte oggetto di referendum possono essere respinte con una maggioranza qualificata superiore al 40% dei voti equivalenti esprimibili.

Dopo due votazioni non valide, le modifiche statutarie di cui al presente articolo tornano ad essere di competenza del Senato Accademico con la procedura definita all'art. 9.2.

Art. 9.2 - Altre modifiche di Statuto

Le altre modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione ed i Consigli di Facoltà, delle Scuole e dei Dipartimenti.

Il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facoltà e di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico, a maggioranza dei rispettivi componenti, proposte di modifica dello Statuto. Su tali proposte, il Senato Accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.

Lo Statuto è emanato dal Rettore secondo le norme vigenti.

TITOLO 10 - NORME COMUNI

Art. 10.1 - Norme per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive di categoria previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.
2. Quattro mesi prima della scadenza del mandato del Rettore, dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento, le elezioni sono indette dal Decano dei Professori di Prima Fascia rispettivamente del Politecnico, della Facoltà e del Dipartimento. Il Decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente, nella persona di un Professore di Prima Fascia.
3. La funzione di Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione, non può essere assunta per più di due mandati consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata o di avvio posticipato del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale. Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato.
4. I Professori che assumono la funzione di Rettore, di Prorettore, di Preside di Facoltà o di Direttore di Dipartimento devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno od avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.
5. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai Ricercatori.
6. Col termine "personale tecnico ed amministrativo" si intende tutto il personale tecnico, amministrativo, ausiliario, bibliotecario e addetto alla elaborazione dati.

Art. 10.2 - Elezione delle rappresentanze studentesche

Gli studenti eletti negli Organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale.

L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai Corsi di primo e secondo livello, ai Dottorati di Ricerca ed alle Scuole.

Per la designazione del rappresentante degli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca o ai corsi di specializzazione (terzo livello) di cui all'art. 2.3, comma 3, lettera g), la votazione comporta la elezione quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al venti per cento.

Per le designazioni elettive delle rappresentanze studentesche di cui agli artt. 2.3, comma 3 lettera h) e 2.4, comma 2 lettera i) la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti quando si raggiunga una percentuale di votanti pari almeno al trenta per cento degli aventi diritto. Nel caso di percentuale inferiore è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti ferma restando la presenza di almeno tre rappresentanti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.

La mancata designazione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validità della composizione degli Organi.

Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la libertà e la segretezza del voto sono deliberate dal Senato Accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti negli Organi di Governo del Politecnico.

Art. 10.3 - Anno Accademico

Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo di ottobre.

Tutti i mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico del Politecnico.

Art. 10.4 – Personale a tempo determinato

Il personale a tempo determinato partecipa, con modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo, in forma diretta o per rappresentanza alle attività delle strutture di cui fa parte.

Partecipa inoltre, con modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo, alle elezioni degli Organi di Governo (Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione) e dei Responsabili delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio che prevedono cariche elettive (Presidi, Direttori di Dipartimento e Scuole, Presidenti di Centro di Servizi, Presidenti di Consiglio di Corso di Studio) qualora titolare di un rapporto contrattuale che presuppone una durata almeno quadriennale.

TITOLO 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.1

Lo Statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale.

Tutti gli Organi di Governo e i responsabili di strutture restano in carica fino al termine del loro mandato.

Per le elezioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione il Regolamento elettorale è deliberato dal Senato Accademico.

Art. 11.2

Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia per il Politecnico le disposizioni legislative, regolamentari e le disposizioni emanate con circolari ministeriali in contrasto con esso.

00A3877

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 2000), **coordinato con la legge di conversione 7 aprile 2000, n. 79** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 2000 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare ai *produttori titolari di quota operanti* nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di priorità e modalità *dalle stesse* preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, *di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota,* salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

1.*bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di* handicap *mediante la conduzione di appropriate strutture produttive.*

2. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni e delle province autonome cui afferivano.*

3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, è curata dall'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali, *dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura «per l'acquirente», agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta recante la dicitura «per l'acquirente» è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997.*

3-*bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di doci mesi, il medesimo quantitativo non è stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione,*

a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, le regioni e le province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime stabilite. *I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.*

5. Alle operazioni di compensazione nazionale *da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno,* si applicano i criteri di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, nonché le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 1, in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo *previa intimazione* anche nei confronti del produttore, *dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'accquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa,* salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente. *Il credito del produttore è assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751*-bis, *n. 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materia trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di una idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 291 del 14 dicembre 1995, a condizione che sia immediatamente esigibile, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi.*

6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera *a)*, della legge 26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, prevedendo le relative modalità di controllo. È consentita la stipulazione di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché concorrano almeno le seguenti condizioni: *a)* il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento della loro quota; *b)* le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura). Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo; *b*-bis) *a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo. L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione; è fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare.*

7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7 e 10, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000. *Il prelievo dovuto per i periodi 1997-98 e 1998-99 è versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione.*

7-bis. *Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1998, n. 118, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-99, non opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.*

8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempimento ai compiti e obblighi spettanti alle regioni e alle province autonome in materia di quote latte, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti loro attribuiti dal presente decreto nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

8-bis. *Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/99, del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1º aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Con le medesime modalità sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale.*

8-ter. *Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sarà successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria.*

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA DI RIPARTIZIONE

Piemonte	30.050
Valle d'Aosta	1.700
Lombardia	141.900
Bolzano	13.150
Trento	4.200
Veneto	43.750
Friuli-Venezia Giulia	8.650
Liguria	400
Emilia-Romagna	64.500
Toscana	3.550
Umbria	2.250
Marche	1.850
Lazio	18.600
Abruzzo	3.650
Molise	3.200
Campania	11.750
Puglia	10.850
Basilicata	3.800
Calabria	2.400
Sicilia	5.750
Sardegna	8.050
Totale . . .	384.000

00A3889

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 aprile 2000

Dollaro USA	0,9673
Yen giapponese	101,71
Dracma greca	334,82
Corona danese	7,4483
Corona svedese	8,3290
Sterlina	0,60880
Corona norvegese	8,1570
Corona ceca	36,283
Lira cipriota	0,57521
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,91
Zloty polacco	4,0707
Tallero sloveno	203,3895
Franco svizzero	1,5732
Dollaro canadese	1,4078
Dollaro australiano	1,5954
Dollaro neozelandese	1,9321
Rand sudafricano	6,3745

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A3891

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

Elenco n. 1

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga disposto il rimborso del relativo capitale nominale.

Certificato nominativo del B.T.P. 13,50 - 1º ottobre 1986 n. 3846 di nominale L. 1.000.000 (unmilione) intestato a Università agraria di Isola Farnese, frazione del comune di Roma.

Annotazione: proviene dal rinnovo dei B.T.P. 12% 1984/3NN.632/7798/7940/7199 e come quelli per L. 985.000 è vincolato a favore della giunta della regione Lazio (assessorato regionale agricoltura e foreste) per essere destinato in caso di bisogno ad opere permanenti di interesse generale della popolazione del comune titolare g.ta decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

00A3845

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maltofer»

Estratto decreto n. 147 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MALTOFER, nelle forme e confezioni: «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, «50 mg/ml soluzione gocce orali» flacone da 30 ml, «100 mg soluzione orale» 10 flaconcini, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Vifor France S.a., con sede legale e domicilio fiscale in 92522 Neuilly Sur Seine Cedex, 15, Rue de L'hotel de Ville, Francia, codice fiscale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 032772016 (in base 10) - 0Z83X3J (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Geymonat S.p.a., stabilimento sito in Anagni (Italia), via S. Anna, 2 (tutto).

Composizione: 2 ml;

principio attivo: ferro polimaltoso 317 mg;

eccipiente: acqua ppi 1843 mg.

Confezione:

«50 mg/ml soluzione gocce orali» flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 032772028 (in base 10) - 0Z83XW (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Geymonat S.p.a., stabilimento sito in Anagni (Italia), via S. Anna, 2 (tutto).

Composizione: 1 ml;

principio attivo: ferro polimaltoso 178,5 mg;

eccipienti: saccarosio 50 mg; metil p-idrossibenzoato 1,8 mg; essenza di limone 0,6 mg; propil p-idrossibenzoato 0,2 mg; etanolo 0,005 mg; polisorbato 80 0,001 mg; acqua depurata 0,88 ml.

Confezione:

«100 mg soluzione orale» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 032772030 (in base 10) - 0Z83XY (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Geymonat S.p.a., stabilimento sito in Anagni (Italia), via S. Anna, 2 (tutto).

Composizione: 5 ml;

principio attivo: ferro polimaltoso 357 mg;

eccipienti: saccarosio 500 mg; metil p-idrossibenzoato 2,9 mg; essenza di limone 3 mg; propil p-idrossibenzoato 0,85 mg; sorbitolo soluz 1000 mg; acqua depurata 3745 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3404

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nomafen»

Estratto decreto n. 174 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NOMAFEN, nelle forme e confezioni: «10 mg compresse rivestite» 30 compresse, «20 mg compresse rivestite» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, via Baluardo La Marmora, 4, c.a.p. 28100, Italia, codice fiscale n. 01419800030.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione:

«10 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 033869013 (in base 10) - 109M6P (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.P. Pharmaceuticals Ltd, stabilimento sito in Wrexham (Regno Unito), Ash Road North - Wrexhyam Inbustrial Estate (produzione - confezionamento - controllo).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: tamoxifene citrato 15,2 mg;

eccipienti: lattosio 114,4 mg; amido di mais 40 mg; amido di mais pregelatinizzato 9 mg; magnesio stearato 1,4 mg; idrossipropil metilcellulosa 3,42 mg; glicole propilenico 0,34 mg; opaspray M-1-7111B 1,24 mg; acqua purificata 57 PPC; titanio biossido 30 PPC; IMS 740P alcool etilico al metanolo 10 PPC; idrossipropil metilcellulosa 3 PPC.

Confezione: «20 mg compresse rivestite» 20 compresse;

A.I.C. n. 033869025 (in base 10) - 109M71 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.P. Pharmaceuticals Ltd, stabilimento sito in Wrexham (Regno Unito), Ash Roab North - Wrexhyam Industrial Estate (produzione - confezionamento - controllo).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: tamoxifene citrato 30,4 mg;

eccipienti: lattosio 228,8 mg; amido di mais 80 mg; amido di mais pregelatinizzato 18 mg; magnesio stearato 2,8 mg; idrossipropil metilcellulosa 6,84 mg; glicole propilenico 0,68 mg; opaspray M-1-7111B 2,48 mg; acqua purificata 57 PPC; titanio biossido 30 PPC; IMS 740P alcool etilico al metanolo 10 PPC; idrossipropil metilcellulosa 3 PPC.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3405

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio Giuliani»

Estratto decreto n. 222 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: LATTULOSIO GIULIANI, nella forma e confezione: «66,70 g/100 ml sciroppo» flacone da 180 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Giuliani p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Palagi n. 2, codice fiscale n. 00752450155.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società Zeta Farmaceutici p.a., nello stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani n. 10.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«66,7g/100 ml sciroppo» flacone da 180 ml;

A.I.C. n. 027302052 (in base 10) - 0U1654 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattulosio 66,70 g;

eccipienti: acido sorbico, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stipsi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3406

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aircort»

Estratto decreto n. 248 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AIRCORT, anche nelle forme e confezioni: «100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni, «50 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Winckelmann, 2, c.a.p. 20146, Italia, codice fiscale n. 01328640592.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«100 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni;

A.I.C. n. 033736024 (in base 10) - 105KBS (in base 32);

forma farmaceutica: spray nasale, sospensione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Douglas Pharmaceuticals Ltd stabilimento sito in Auckland (Nuova Zelanda), Central Park Drive-Lincoln (prodotto finito); Italchimici S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina km 29 (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di sospensione;

principio attivo: budesonide 2 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina-carbossimetilcellulosa sodica 12 mg; idrossipropilmetilcellulosa 1,5 mg: sodio laurilsolfato 0,1 mg; polietilenglicole 400 200 mg; butilidrossianisolo 0,1 mg; citrato sodico 0,08 mg; acido citrico monoidrato 1 mg; potassio sorbato 2 mg; disodio edetato 1 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Confezione:

«50 microgrammi spray nasale, sospensione» flacone nebulizzatore 200 erogazioni;

A.I.C. n. 033736036 (in base 10) - 105KC4 (in base 32);

forma farmaceutica: spray nasale, sospensione;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Douglas Pharmaceuticals Ltd, stabilimento sito in Aucklanb (Nuova Zelanda), Central Park Drive-Lincoln (prodotto finito); Italchimici S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina km 29 (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 1 ml di sospensione;

principio attivo: budesonide 1 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina-carbossimetilcellulosa sodica 12 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2,5 mg; sodio laurilsolfato 0,1 mg; polietilenglicole 400 200 mg; butilidrossianisolo 0,1 mg; citrato sodico 0,075 mg; acido citrico monoidrato 0,05 mg; potassio sorbato 2 mg; disodio edetato 1 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3407

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diurek»

Estratto decreto n. 251 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DIUREK, nelle forme e confezioni: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 033921014 (in base 10) - 10C5ZQ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: potassio canrenoato 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 155 mg; lattosio 106 mg; idrossipropilcellulosa 70,5 mg; cellulosa microcristallina 62 mg; talco 14 mg; magnesio stearato 10 mg; silice precipitata 5 mg; polietilenglicole 4000 1,5 mg; titanio biossido E171 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3408

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam»

Estratto decreto n. 256 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LORAZEPAM, per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «1 mg compresse» 30 compresse, «2,5 mg compresse» 20 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, Italia, codice fiscale n. 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«1 mg compresse» 30 compresse;

A.IC. n. 033191014\G (in base 10) - 0ZNX36 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane 126 (completa).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: lorazepam 1 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 60 mg; lattosio monoidrato 56 mg; amido di mais 10 mg; magnesio stearato 2 mg; amberlite IRP88 1 mg.

Confezione:

«2,5 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033191026\G (in base 10) - 0ZNX3L (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane 126 (completa).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 110 mg; lattosio monoidrato 116,5 mg; amido di mais 15 mg; magnesio stearato 4 mg; amberlite IRP88 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3409

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dramoxin»

Estratto decreto n. 257 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DRAMOXIN, nelle forme e confezioni: «1 g compresse» 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Turati, 3, c.a.p. 22036, Italia, codice fiscale n. 09575490157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «1 g compresse», 12 compresse;

A.I.C. n. 032937017 (in base 10) - 0ZF51T (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia farmaceutici industria farmaco-biologica S.r.l., stabilimento sito in Milano (Italia), via dei Pestagalli, 7 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: amoxicillina triidrata 1,145 g pari a amoxicillina 1 g;

eccipienti: cellulosa microcristallina 100 mg; talco 40 mg; silice colloidale 10 mg; magnesio stearato 15 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3410

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Differin»

Estratto decreto n. 258 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DIFFERIN, anche nelle forme e confezioni: «0,1 g/100 g crema», tubo 30 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.IC.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Dell'Annunciata, 21, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 01539990349.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«0,1 g/100 g crema», tubo 30 g;

A.I.C. n. 029309046 (in base 10) - 0VYG3Q (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Galderma, stabilimento sito in Alby Sur Cheran (Francia), zone D'Activites de Montdesir (produzione completa).

Composizione: 100 g;

principio attivo: adapalene 0,1 g;

eccipienti: carbomer 934P 0,45 PPC; disodio edetato 0,1 PPC; metil paraidrossibenzoato 0,2 PPC; fenossietanolo 0,5 PPC; sodio idrossido 6,5 PH; acqua purificata quanto basta a 100 g; glicerolo 3 PPC; squalano naturale 6 PPC; propil paraidrossibenzoato 0,1 PPC; ciclometicone 13 PPC; peg-20 metil glucosio sesquistearato 3,5 PPC; metil glucosio sesquistearato 3,5 PPC.

Indicazioni terapeutiche: l'adapalene è indicato per il trattamento cutaneo dell'acne vulgaris dove predominano i comedoni, le papule e le pustole. È adatto al trattamento dell'acne del viso, del torace e della schiena.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3411

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metotressato Teva»

Estratto decreto n. 263 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale METOTRESSATO TEVA, anche nelle forme e confezioni: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 10 ml, «100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.IC.: Teva Pharma B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Mijdrecht, Industrieweg 23, p.o. Box 217, c.a.p. 3640 AE, Olanda (NL).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 026544041 (in base 10) - 0TB1X9 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmachemie B.V., stabilimento sito in RN Haarlem (Olanda), Swensweg, 5 - Postfach 552 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: 1 flacone;

principio attivo: metotressato 1 g;

eccipienti: cloruro di sodio 49 mg; idrossido di sodio e acido cloridrato q.b. a pH compreso tra 8,7 e 8,9; acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 026544054 (in base 10) - 0TB1XQ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmachemie B.V., stabilimento sito in RN Haarlem (Olanda), Swensweg, 5 - Postfach 552 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 flacone;

principio attivo: metotressato 5 g;

eccipienti: cloruro di sodio 245 mg; idrossido di sodio e acido cloridrico q.b. a pH compreso tra 8,7 e 8,9; acqua per prepar. iniettabili 50 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3412

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac»

Estratto decreto n. 264 del 28 gennaio 2000

È autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale DICLOFENAC, per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «1% gel» tubo 50 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Rozzano Quinto de Stampi (Milano), via Volturno, 48, c.a.p. 20089, Italia, codice fiscale n. 09300200152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«1% gel» tubo 50 g;

A.I.C. n. 033470016\G (in base 10) - 0ZXFL0 (in base 32);

forma farmaceutica: gel;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco a di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Monsanto Italiana S.p.a., stabilimento sito in Quinto De' Stampi - Rozzano - Milano (Italia), via Volturno 48 (tutte); C.P.M. Contractpharma GMBH & Co.Kg, stabilimento sito in Westerham - Germany, Fruhlings-Strabe, 7 - Feldkirchen (tutte).

Composizione: 1 g di gel;

principio attivo: diclofenac sodico 10 mg;

eccipienti: acqua depurata in quantità compresa tra 662,8 mg e 664 mg; etanolo 96% 150 mg; alcool isopropilico 150 mg; carbomer 940 (acido poliacrilico) 15 mg; soluzione ammoniacale 27-30% in quantità compresa tra 11 mg e 12,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3413

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Froben»

Estratto decreto n. 265 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FROBEN, anche nelle forme e confezioni: «100 mg granulato effervescente» 10 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.IC.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione:

«100 mg granulato effervescente» 10 bustine;

A.I.C. n. 024284150 (in base 10) - 0R52ZQ (in base 32);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Knoll Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine 2 (produzione completa).

Composizione: 1 bustina;

principio attivo: flurbiprofene 100 mg;

eccipienti: acido citrico 800 mg; aroma arancia 100 mg; polietilenglicole 6000 15 mg; saccarina sodica 40 mg; saccarosio 445 mg; sodio bicarbonato 1100 mg; sodio carbonato 400 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3414

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Blopress»

Provvedimento UAC/II/655 dell'8 marzo 2000

Specialità: BLOPRESS.

Confezioni:

7 compresse 2 mg; A.I.C. n. 033451016/M
14 compresse 2 mg; A.I.C. n. 033451028/M
7 compresse 4 mg; A.I.C. n. 033451030/M
14 compresse 4 mg; A.I.C. n. 033451042/M
20 compresse 4 mg; A.I.C. n. 033451055/M
28 compresse 4 mg; A.I.C. n. 033451067/M
50 compresse 4 mg; A.I.C. n. 033451079/M
56 compresse 4 mg; A.I.C. n. 033451081/M
98 compresse 4 mg; A.I.C. n. 033451093/M
98 x 1 compresse 4 mg; A.I.C. n. 033451105/M
100 compresse 4 mg; A.I.C. n. 033451117/M
300 compresse 4 mg; A.I.C. n. 033451129/M
7 compresse 8 mg; A.I.C. n. 033451131/M
14 compresse 8 mg; A.I.C. n. 033451143/M
20 compresse 8 mg; A.I.C. n. 033451156/M
28 compresse 8 mg; A.I.C. n. 033451168/M
50 compresse 8 mg; A.I.C. n. 033451170/M
56 compresse 8 mg; A.I.C. n. 033451182/M
98 compresse 8 mg; A.I.C. n. 033451194/M
98 x 1 compresse 8 mg; A.I.C. n. 033451206/M
100 compresse 8 mg; A.I.C. n. 033451218/M
300 compresse 8 mg; A.I.C. n. 033451220/M
7 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451232/M
14 compresse 16 mg; AI.C. n. 033451244/M
20 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451257/M
28 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451269/M
50 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451271/M
56 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451283/M
98 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451295/M
98 x 1 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451307/M
100 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451319/M
300 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451321/M

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/198/01-04/W8.

Tipo modifica: modifica RCP § 4.8.

Modifica apportata: aggiornamento del RCP al punto 4.8 «Effetti indesiderati».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3879

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Blopress»

Provvedimento UAC/II/656 dell'8 marzo 2000

Specialità: BLOPRESS.

Confezioni:

7 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451232/M
14 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451244/M
20 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451257/M
28 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451269/M
50 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451271/M
56 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451283/M
98 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451295/M
98 x 1 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451307/M
100 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451319/M
300 compresse 16 mg; A.I.C. n. 033451321/M

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/198/04/W9.

Tipo modifica: riformulazione compresse 16 mg.

Modifica apportata: modifica del RCP ai punti 6.1 «Elenco degli eccipienti» e 6.5 «Natura e contenuto del confezionamento e prezzo». Modifica del F.I. nelle sezioni «Composizione» e «Forma farmaceutica e confezioni». Modifica dell'etichetta esterna nella composizione qualitativa (aggiunta di ossido ferro rosso come eccipiente).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3878

REGIONE TOSCANA

Concessione dell'autorizzazione sanitaria per il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale naturale «San Felice», in San Felice.

Con decreto dirigenziale n. 1394 del 17 marzo 2000, alla società Antiche Sorgenti Toscane S.r.l. avente:

sede legale in Milano, via dei Monti Sabini 11/a, c.a.p. 20141;

stabilimento di produzione in località San Felice, Pistoia;

Partita I.V.A. 12784100153,

è stata concessa l'autorizzazione sanitaria a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «San Felice» nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica (frizzante e leggermente frizzante) in contenitori di vetro della capacità 0,250 - 0,330 - 0,420 - 0,500 - 0,750 - 0,920 - 1,0 - 1,5 e 2,0 litri con chiusura con capsula a vite e tappo a corona.

La società Antiche Sorgenti Toscane S.r.l. è tenuta a contrassegnare con etichette e stampati conformi al decreto legislativo 105/92 i contenitori sopracitati dell'acqua minerale naturale «San Felice».

00A3880

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; della legge 3 luglio 1998, n. 210; del regolamento sulle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori e di ricercatori nonché per il trasferimento e la mobilità interna emanato con decreto rettorale n. 5554 del 1º giugno 1999; della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

Settore scientifico-disciplinare K01X - Elettronica: un posto.

Tipologia dell'impegno didattico e scientifico.

L'impegno didattico riguarderà le esercitazioni teoriche e di laboratorio connesse con gli insegnamenti di strumentazione e misure elettroniche, dispositivi elettronici, e degli insegnamenti di elettronica I, elettronica II ed elettronica DU. L'impegno scientifico comporterà lo svolgimento di attività di ricerca nel campo dei dispositivi elettronici e della microelettronica integrata.

Il numero massimo dei lavori scientifici che i candidati possono sottoporre a valutazione è fissato pari a 5.

I partecipanti dovranno presentare istanza, in carta libera, al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Possono produrre istanza i ricercatori che, alla data della presentazione della stessa, abbiano prestato servizio presso altra sede universitaria, per almeno tre anni, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, accompagnata da:

a) curriculum dell'attività didattica e scientifica;

b) elenco delle pubblicazioni;

c) ogni titolo che il candidato ritenga rilevante ed elenco di tali titoli.

I ricercatori di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante la data dalla quale prestano servizio nella qualifica nella sede di appartenenza, il settore scientifico disciplinare, la classe retributiva in godimento.

La suddetta domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico disciplinare.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo ricercatore chiamato, nel bilancio dell'Ateneo. I dati personali trasmessi dal candidati con le domande di partecipazione al trasferimento ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la sig.ra Anna Maria Frattini - Ripartizione personale docente - Tel. 0382/504238.

00A3881

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questo ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L27B (Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea), da coprire mediante trasferimento.

Gli aspiranti al predetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nella qualifica di ricercatore presso l'università di appartenenza.

Si precisa che la copertura finanziaria di tale posto è garantita dai fondi a disposizione della facoltà.

00A3847

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 febbraio 2000, recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 35, prima colonna, relativamente alla provincia di Pistoia, nel primo periodo, al terzo rigo, dove è scritto: «... di cui all'art. 3, comma *3*, lettere b), c), d), ...», leggasi: «... di cui all'art. 3, comma *2*, lettere b), c), d), ...»; nel secondo periodo, al terzo rigo, dove è scritto: «... di cui all'art. 3, comma *3*, lettera e), ...», leggasi: «... di cui all'art. 3, comma *2*, lettera e), ...»; nel terzo periodo, al terzo rigo, dove è scritto: «... di cui all'art. 3, comma 3, lettera *e)* ...», leggasi: «... di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)* ...».

Inoltre, relativamente alla provincia di Prato, dove è scritto: «... piogge alluvionali del 18 novembre 1999, del 20 novembre *199*,...», leggasi: «... piogge alluvionali del 18 novembre 1999, del 20 novembre *1999*,...».

00A3843

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 993 del 23 dicembre 1999, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Novalbac"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 75, seconda colonna, nella parte riguardante gli eccipienti della predetta specialità medicinale, dove è scritto: «*ossibo* di ferro giallo 0,06 mg;», leggasi: «*ossido* di ferro giallo 0,06 mg;».

00A3844

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità n. 170 del 28 gennaio 2000, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Indapamide RKG"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 15 marzo 2000).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 64, prima colonna, nella parte riguardante gli eccipienti della predetta specialità medicinale, dal terzo rigo in poi, dove è scritto: «... rosa eritrosina, E 127 0,2 mg», leggasi: «... rosa eritrosina - E 127 0,2 mg».

00A3848

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035